



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 2434**

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi  
imprese in stato di insolvenza

18/12/2022 - 06:50

# Indice

1. DDL S. 2434 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	3
1.2.1. Testo DDL 2434 . . . . .	4
1.3. Trattazione in Commissione . . . . .	8
1.3.1. Sedute . . . . .	9
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	10
1.3.2.1. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) . . . . .	11
1.3.2.1.1. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 243 (pom.) del 20/06/2022 . . . . .	12
1.3.2.1.2. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 246 (pom.) del 29/06/2022 . . . . .	18
1.3.2.1.3. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 251 (pom.) del 13/07/2022 . . . . .	20
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	38
1.4.1. Sedute . . . . .	39
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	40
1.4.2.1. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) . . . . .	41
1.4.2.1.1. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 330 (pom.) del 28/06/2022 . . . . .	42
1.4.2.1.2. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 331 (pom.) del 29/06/2022 . . . . .	46
1.4.2.1.3. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 332 (pom.) del 05/07/2022 . . . . .	49
1.4.2.2. 14 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) . . . . .	53
1.4.2.2.1. 14 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 313 (pom.) del 05/07/2022	54
1.4.2.2.2. 14 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 315 (pom.) del 12/07/2022	61

# **1. DDL S. 2434 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2434  
**XVIII Legislatura**

---

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza

---

Iter

**13 luglio 2022:** in corso di esame in commissione

**Successione delle letture parlamentari**

[C.1494](#)

approvato

**S.2434**

**in corso di esame in commissione**

---

Iniziativa Parlamentare

[On. Gianluca Benamati](#) ( PD)

**Cofirmatari**

[On. Alfredo Bazoli](#) ( PD), [On. Francesca Bonomo](#) ( PD), [On. Marco Lacarra](#) ( PD), [On. Gavino Manca](#) ( PD), [On. Martina Nardi](#) ( PD), [On. Diego Zardini](#) ( PD)  
[On. Sara Moretto](#) ( IV) (aggiunge firma in data 27 ottobre 2021)

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Presentazione

Trasmesso in data **28 ottobre 2021**; annunciato nella seduta n. 372 del 28 ottobre 2021.

Classificazione TESEO

LIQUIDAZIONE DI IMPRESE , AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

**Articoli**

GOVERNO (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.1, 2), DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Art.1), TRASMISSIONE DI ATTI (Art.1), LAVORATORI DIPENDENTI (Art.2), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.2), COMMISSARIO STRAORDINARIO (Art.2), TRIBUNALI (Art.2)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Stefano Collina](#) (PD) (dato conto della nomina il 20 giugno 2022) .

Assegnazione

Assegnato alla [10ª Commissione permanente \(Industria, commercio, turismo\)](#) in sede referente il 15 novembre 2021. Annuncio nella seduta n. 379 del 16 novembre 2021.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 11ª (Lavoro), 14ª (Unione europea)

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 2434

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2434

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **BENAMATI**, **BAZOLI**, **BONOMO**, **LACARRA**, **Gavino MANCA**, **MORETTO**, **NARDI** e **ZARDINI**

(V. Stampato Camera n. 1494)

approvato dalla Camera dei deputati il 26 ottobre 2021

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 28 ottobre 2021

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Delega al Governo e procedura  
per il suo esercizio)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, un decreto legislativo per la riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato.

3. Dall'esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2.

*(Principi e criteri direttivi)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, anche in coerenza con i principi generali che regolano la crisi di impresa e l'insolvenza, in quanto compatibili, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre un'unica procedura di amministrazione straordinaria, con finalità conservative del patrimonio produttivo, diretta alla regolazione dell'insolvenza di singole imprese ovvero, alle condizioni indicate dall'articolo 81 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di gruppi di imprese che, in ragione della loro notevole dimensione, assumano un rilievo economico-sociale di carattere generale, anche sotto il profilo della tutela occupazionale;

- b)* individuare i presupposti di accesso alla procedura, con riguardo all'esistenza congiunta di:
- 1)* uno stato di insolvenza;
  - 2)* un rilevante profilo dimensionale, da quantificare sulla base della media del volume di affari degli ultimi tre esercizi;
  - 3)* un numero di dipendenti pari ad almeno 250 unità per la singola impresa e ad almeno 800 unità, da calcolare cumulativamente, in caso di contestuale richiesta di ammissione alla procedura di più imprese appartenenti al medesimo gruppo di imprese;
  - 4)* concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali e di salvaguardia della continuità produttiva e dell'occupazione diretta e indiretta;
- c)* stabilire che l'intero procedimento si svolga, su domanda del debitore, dei creditori, del Ministero dello sviluppo economico o del pubblico ministero, dinanzi al tribunale sede della sezione specializzata in materia di impresa, all'esito di un'istruttoria improntata alla massima celerità, omessa ogni formalità non essenziale al rispetto dei principi del contraddittorio e del diritto di difesa;
- d)* disciplinare l'operatività di misure protettive analoghe a quelle previste per il concordato preventivo, a decorrere dalla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accertamento dei presupposti per l'ammissione alla procedura;
- e)* prevedere che il tribunale, entro dieci giorni dal deposito della domanda di cui alla lettera *c)*, accertata la sussistenza dei presupposti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera *b)*, dichiari lo stato di insolvenza e disponga l'apertura della procedura per l'ammissione all'amministrazione straordinaria, nominando un giudice delegato;
- f)* istituire presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza, determinando in particolare i requisiti di indipendenza, professionalità, onorabilità, trasparenza e assenza di conflitti di interesse necessari per l'iscrizione nell'albo medesimo; prevedere tra i requisiti per l'iscrizione nell'albo l'essere iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o degli avvocati o dei consulenti del lavoro, con specifica esperienza almeno quinquennale nella gestione di crisi di impresa, e l'aver svolto funzioni di amministrazione o funzioni direttive nell'ambito di imprese di notevoli dimensioni o nell'ambito di procedure concorsuali di natura conservativa o l'aver maturato specifica esperienza e professionalità nel campo della ristrutturazione delle imprese in crisi;
- g)* prevedere, nel rispetto dei criteri di trasparenza ed efficienza, la periodicità almeno triennale dell'aggiornamento dell'albo;
- h)* stabilire che il Ministro dello sviluppo economico nomini con tempestività il commissario straordinario ovvero, nei casi di eccezionale complessità, tre commissari straordinari, ai quali sono attribuite l'amministrazione e la rappresentanza dell'impresa insolvente, individuandoli tra gli iscritti nell'albo dei commissari straordinari di cui alla lettera *f)*; prevedere che lo stesso soggetto non possa essere investito della funzione commissariale con riferimento a più imprese contemporaneamente, salvo che si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo ovvero in casi eccezionali e motivati; prevedere altresì per i commissari straordinari il divieto, sanzionabile con la revoca dell'incarico, di ricevere incarichi professionali da professionisti incaricati della stessa funzione o di conferirli ai medesimi;
- i)* prevedere che il commissario straordinario possa essere successivamente revocato, per giusta causa, dal Ministro dello sviluppo economico, anche su istanza motivata del comitato di sorveglianza di cui alla lettera *o)*;
- l)* stabilire criteri e modalità di remunerazione del commissario che tengano conto dell'efficienza ed efficacia dell'opera prestata e che siano commisurati, secondo fasce coerenti con le dimensioni dell'impresa:
- 1)* all'attivo realizzato e al passivo accertato, nel rispetto dei limiti stabiliti per le altre procedure concorsuali;
  - 2)* al fatturato realizzato durante l'esercizio dell'impresa, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge per i

compensi degli amministratori delle società pubbliche non quotate;

*m)* prevedere che il tribunale, entro quarantacinque giorni dall'apertura della procedura per l'ammissione all'amministrazione straordinaria, previa acquisizione del parere favorevole del Ministero dello sviluppo economico e sulla base del piano predisposto dal commissario straordinario, disponga con decreto l'ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria se risulta comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, ovvero, ove lo ritenga utile o necessario, conferisca a un professionista iscritto nell'albo dei commissari straordinari di cui alla lettera *f)* l'incarico di attestare, entro i successivi trenta giorni, la sussistenza dei presupposti per il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, al fine di adottare il decreto di ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria; prevedere che, in alternativa, il tribunale dichiari aperta la procedura di liquidazione giudiziale;

*n)* prevedere che per le imprese con almeno 1.000 dipendenti e un volume di affari pari a un multiplo significativo di quello individuato ai sensi della lettera *b)*, numero 2), nonché per le società quotate in mercati regolamentati e per le imprese operanti nei servizi pubblici essenziali per le quali sussistano i presupposti di cui alla lettera *b)*, il Ministro dello sviluppo economico possa direttamente disporre, in via provvisoria, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, con contestuale nomina del commissario straordinario secondo i criteri di cui alla lettera *h)*, e che in tale caso il tribunale, accertata la sussistenza dei presupposti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera *b)*, confermi entro breve termine l'ammissione alla procedura medesima;

*o)* disciplinare le modalità di nomina del comitato di sorveglianza da parte del Ministro dello sviluppo economico e, per quanto riguarda i componenti da individuare tra i creditori, da parte del tribunale, nonché la sua composizione e i suoi poteri, specialmente con riguardo alla vigilanza sugli interessi dei creditori, sull'attuazione del programma e sulle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, determinando i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità dei componenti;

*p)* disciplinare le modalità con cui il tribunale, su ricorso del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare:

1) la sospensione ovvero lo scioglimento dei contratti pendenti;

2) il pagamento di crediti pregressi strategici al di fuori delle regole del riparto;

3) l'esonero dalle azioni revocatorie per i pagamenti effettuati dall'imprenditore;

*q)* definire i contenuti del programma di ristrutturazione sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 4-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché la durata dei programmi di ristrutturazione e di cessione dei complessi aziendali, assicurandone la flessibilità in funzione delle caratteristiche dell'impresa e dei mercati di riferimento;

*r)* legittimare il commissario straordinario e il comitato di sorveglianza a presentare disgiuntamente al tribunale istanza di conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale ordinaria, in caso di mancata realizzazione del programma ovvero di comprovata insussistenza o del venire meno delle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali; attribuire analoga facoltà a una percentuale non irrisoria dei creditori, consentendone l'esercizio non prima di un congruo termine, in modo da garantire la stabilità della procedura, nella fase iniziale, e l'effettività della tutela dei creditori;

*s)* disciplinare l'accesso delle imprese in amministrazione straordinaria al concordato, anche sulla base di proposte concorrenti;

*t)* prevedere, per quanto non altrimenti disciplinato e in particolare per quanto attiene alla disciplina dei gruppi di imprese e all'esecuzione del programma, che trovino applicazione i criteri ispiratori della disciplina di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sostituendo il fallimento con la liquidazione giudiziale, e che, entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea, sia tenuta ferma la possibilità per lo Stato di garantire i debiti contratti dalle imprese in amministrazione



straordinaria ai sensi dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2434  
**XVIII Legislatura**

---

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede referente

[N. 243 \(pom.\)](#)

20 giugno 2022

[N. 246 \(pom.\)](#)

29 giugno 2022

[N. 251 \(pom.\)](#)

13 luglio 2022

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 10<sup>^</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)**

# 1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 243 (pom.) del 20/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**

LUNEDÌ 20 GIUGNO 2022

**243ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

[GIROTTO](#)

*La seduta inizia alle ore 16,30.*

*AFFARI ASSEGNATI*

## **Questioni relative alla fruizione degli incentivi per l'efficientamento energetico degli edifici ( [n. 1205](#) )**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1 e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Il relatore presidente [GIROTTO](#) (M5S) ricorda che la Commissione ha convenuto, nell'Ufficio di presidenza di martedì 14 giugno, sulla necessità di chiedere il deferimento di un affare sulla fruizione degli incentivi per l'efficientamento energetico degli edifici, con l'obiettivo di approvare una specifica risoluzione, onde risolvere alcune criticità degli strumenti esistenti. Presenta e illustra quindi uno schema di risoluzione sull'affare assegnato in titolo, pubblicato in allegato, precisando che ha inteso inserire impegni snelli, al fine di indicare degli indirizzi al Governo, già interpellato per le vie brevi. Propone pertanto di votare la risoluzione nella seduta di domani.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az) domanda se sia possibile inserire un richiamo al ruolo di Cassa depositi e prestiti.

Il senatore [MARTELLI](#) (Misto-IpI-PVU) chiede di sapere se, con l'allargamento della platea dei beneficiari, sia disponibile una quantificazione dei crediti che possono essere ceduti. In particolare, al secondo impegno, propone di sopprimere le parole da "derivanti" fino a "2005".

Il senatore [LANZI](#) (M5S) sottolinea l'importanza di sbloccare quanto prima la cessione dei crediti.

Il presidente relatore [GIROTTO](#) (M5S) risponde anzitutto al senatore Ripamonti sottolineando che, oltre alla Cassa depositi e prestiti, anche Poste potrebbe avere un ruolo importante. Precisa pertanto di aver preferito un'impostazione meno puntuale, tanto più che la materia della cessione dei crediti rientra in maniera prevalente nelle competenze della Commissione finanze.

Replica altresì al senatore Martelli, evidenziando che attualmente risultano bloccati circa 5 miliardi di crediti, ma la filiera, secondo le associazioni di categoria, sarebbe in grado di assorbirli. La finalità dello schema di risoluzione è quella di sostenere le proposte emendative presentate, presso la Camera dei deputati, al decreto-legge n. 50 del 2022. Puntualizza poi che l'ampliamento della platea dei beneficiari rappresenta una delle possibili soluzioni e che le banche attualmente possono cedere i crediti solo ai clienti professionali.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) prende atto delle precisazioni del Presidente relatore, concordando sulla possibilità di votare domani.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2434) Deputato BENAMATI e altri. - Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

Riferisce il relatore [COLLINA](#) (*PD*), rammentando che la Camera dei deputati ha approvato in prima lettura il disegno di legge in titolo, recante delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un decreto legislativo per la riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

Illustra quindi in dettaglio i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, finalizzati anzitutto a: introdurre un'unica procedura di amministrazione straordinaria, con finalità conservative del patrimonio produttivo, diretta alla regolazione dell'insolvenza di singole imprese ovvero di gruppi di imprese che, in ragione della loro notevole dimensione, assumano un rilievo economico-sociale di carattere generale, anche sotto il profilo della tutela occupazionale; individuare i presupposti di accesso alla procedura, con riguardo all'esistenza congiunta di uno stato di insolvenza, di un rilevante profilo dimensionale, da quantificare sulla base della media del volume di affari degli ultimi tre esercizi, di un numero di dipendenti pari ad almeno 250 unità per la singola impresa e ad almeno 800 unità, da calcolare cumulativamente, in caso di contestuale richiesta di ammissione alla procedura di più imprese appartenenti al medesimo gruppo di imprese nonché di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali e di salvaguardia della continuità produttiva e dell'occupazione diretta e indiretta.

La delega, prosegue il relatore, è volta anche a stabilire che l'intero procedimento si svolga, su domanda del debitore, dei creditori, del Ministero dello sviluppo economico o del pubblico ministero, dinanzi al tribunale sede della sezione specializzata in materia di impresa, all'esito di un'istruttoria improntata alla massima celerità, nonché a disciplinare l'operatività di misure protettive analoghe a quelle previste per il concordato preventivo. Occorre altresì prevedere che il tribunale dichiari lo stato di insolvenza e disponga l'apertura della procedura per l'ammissione all'amministrazione straordinaria, nominando un giudice delegato. Fa presente poi che il provvedimento prevede l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, dell'albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza; tra i requisiti per l'iscrizione nell'albo il testo menziona l'essere iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o degli avvocati o dei consulenti del lavoro, con specifica esperienza almeno quinquennale nella gestione di crisi di impresa, e l'aver svolto funzioni di amministrazione o funzioni direttive nell'ambito di imprese di notevoli dimensioni o nell'ambito di procedure concorsuali di natura conservativa o l'aver maturato specifica esperienza e professionalità

nel campo della ristrutturazione delle imprese in crisi.

Dopo avere accennato all'esigenza di stabilire, nel rispetto dei criteri di trasparenza ed efficienza, la periodicità almeno triennale dell'aggiornamento dell'albo, evidenzia la necessità che il Ministro dello sviluppo economico nomini con tempestività il commissario straordinario ovvero, nei casi di eccezionale complessità, tre commissari straordinari, ai quali sono attribuite l'amministrazione e la rappresentanza dell'impresa insolvente.

Ulteriori principi di delega attengono alle modalità di revoca e remunerazione del commissario straordinario, all'ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria e alla possibilità, per le imprese con almeno 1.000 dipendenti e un determinato volume di affari, nonché per le società quotate in mercati regolamentati e per le imprese operanti nei servizi pubblici essenziali, che il Ministro dello sviluppo economico disponga, in via provvisoria, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.

Si sofferma indi sulle modalità di nomina del comitato di sorveglianza da parte del Ministro dello sviluppo economico nonché sulle modalità con cui il tribunale, su ricorso del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare la sospensione ovvero lo scioglimento dei contratti pendenti, il pagamento di crediti pregressi strategici al di fuori delle regole del riparto e l'esonero dalle azioni revocatorie per i pagamenti effettuati dall'imprenditore.

Sottolinea altresì che occorre definire i contenuti del programma di ristrutturazione sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 4-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, nonché la durata dei programmi di ristrutturazione e di cessione dei complessi aziendali, assicurandone la flessibilità in funzione delle caratteristiche dell'impresa e dei mercati di riferimento.

Si sofferma poi sulla possibilità, per il commissario straordinario e per il comitato di sorveglianza, di presentare disgiuntamente al tribunale istanza di conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale ordinaria, in caso di mancata realizzazione del programma ovvero di comprovata insussistenza o del venire meno delle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali.

Avviandosi alla conclusione, mette in risalto la possibilità, per quanto non altrimenti disciplinato e in particolare per quanto attiene alla disciplina dei gruppi di imprese e all'esecuzione del programma, che trovino applicazione i criteri ispiratori della disciplina di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sostituendo il fallimento con la liquidazione giudiziale, e che, entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea, sia tenuta ferma la possibilità per lo Stato di garantire i debiti contratti dalle imprese in amministrazione.

In ultima analisi, invita tutti i Gruppi a un approfondimento, al fine di valutare come proseguire nell'esame e di acquisire dall'Esecutivo maggiori informazioni sui contenuti del provvedimento.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, martedì 21 giugno, è anticipata alle ore 8,45.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,50.*



## SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 1205

La 10ª Commissione permanente,

premessi che:

come noto, l'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto "decreto rilancio") ha introdotto una detrazione pari al 110 per cento (*Superbonus* 110 per cento) delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici). La detrazione è ripartita dagli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022. La detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati;

L'articolo 121 del citato "decreto rilancio" ha consentito inoltre la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione per interventi in materia edilizia ed energetica, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cosiddetto sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti. Il comma 1-*quater* dell'articolo 121 (introdotto dall'articolo 28, comma 1-*bis*, lettera *a*), n. 3), del decreto-legge n. 4 del 2022) ha stabilito che i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni (prima cessione o sconto in fattura) relative al *Superbonus* e agli altri *bonus* edilizi non possono formare oggetto di cessioni parziali successive;

inoltre, a partire dal decreto-legge n. 157 del 2021 (cosiddetto "decreto antifrodi"), vi sono stati numerosi interventi legislativi riferiti alle modalità di fruizione e cessione del credito che le imprese riconoscono ai propri clienti. In particolare, l'articolo 1 del decreto-legge n. 13 del 2022, trasfuso nell'articolo 28 del decreto-legge n. 4 del 2022, ha stabilito che, ove il contribuente usufruisca delle detrazioni per interventi edilizi sotto forma di sconto sul corrispettivo ovvero opti per la trasformazione delle detrazioni in crediti d'imposta cedibili, in luogo di consentire una sola cessione del credito d'imposta, si possono effettuare due ulteriori cessioni, ma solo a banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. Successivamente, l'articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 17 del 2022 ha modificato la disciplina dell'utilizzo delle agevolazioni fiscali mediante sconto in fattura e cessione del credito. Per effetto di tali norme si eleva da tre a quattro il numero di cessioni effettuabili con riferimento ai predetti crediti di imposta. In particolare con le modifiche viene prevista la facoltà di una ultima cessione, da parte delle sole banche, a favore dei soggetti coi quali abbiano concluso un contratto di conto corrente;

successivamente, l'articolo 14 del decreto-legge n. 50 del 2022 è intervenuto nuovamente sulla disciplina della cessione del credito, stabilendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo tenuto dalla Banca d'Italia, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, anche prima che sia esaurito il numero di cessioni possibile. L'articolo 57, comma 3, del decreto-legge n. 50 precisa inoltre che le nuove norme in materia di cedibilità del credito si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire

dal 1° maggio 2022;

infine, giova qui ricordare che anche la legge 30 dicembre 2021, n. 234, ovvero la legge di bilancio 2022, ha apportato modifiche e proroghe alla disciplina del *Superbonus* 110 per cento, in particolare prevedendo un progressivo *decalage* della quota detraibile, differenziata sulla base della natura del committente. Inoltre, essa ha previsto l'estensione della cedibilità del credito fino al 31 dicembre 2025, relativamente alle spese agevolabili con il *Superbonus* 110 per cento, mentre per le altre agevolazioni edilizie tale possibilità è prevista solo fino al 31 dicembre 2024;

considerato che:

secondo i dati presentati dall'ENEA nel suo Rapporto sul *Superbonus* 110 per cento, al 31 maggio 2022 erano in corso 172.450 interventi edilizi incentivati, per circa 30,6 miliardi di investimenti ammessi a detrazione che porteranno a detrazioni per 33,7 miliardi di euro. Di questi, sono 26.663 i lavori condominiali avviati (65,4 per cento già ultimati), che rappresentano il 48,9 per cento del totale degli investimenti, mentre i lavori negli edifici unifamiliari e nelle unità immobiliari funzionalmente indipendenti sono rispettivamente 91.444 (73,8 per cento già realizzati, che rappresentano il 33,8 per cento del totale investimenti) e 54.338 (76,5 per cento realizzati, che rappresentano il 17,3 per cento degli investimenti). La regione con più lavori avviati è la Lombardia (26.432 edifici per un totale di oltre 5 miliardi di euro di investimenti ammessi a detrazione), seguita dal Veneto (21.555 interventi e 2,9 miliardi di euro d'investimenti) e dal Lazio (15.504 interventi già avviati e 2,8 miliardi di euro di investimenti);

il Centro Studi della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), a maggio 2022, ha pubblicato un'indagine intitolata "Le imprese di costruzioni di fronte al blocco del mercato dei crediti d'imposta" in cui viene riportato come l'introduzione del *Superbonus* 110 per cento aveva garantito una ripresa del settore e della filiera delle costruzioni. Tuttavia, l'indagine riporta che i soggetti ai quali le imprese si rivolgevano per la cessione dei crediti, in particolare gli istituti bancari e Poste Italiane S.p.A., hanno bloccato l'accettazione di nuove domande, oppure hanno limitato l'accettazione alle cosiddette "prime cessioni", ovvero unicamente da quei soggetti che abbiano sostenuto in maniera diretta i relativi oneri;

tale situazione secondo la citata indagine ha determinato un valore di cessioni in attesa di accettazione da parte dei cessionari superiore a 5 miliardi di euro: di questi, circa 4 miliardi sono relativi a prime cessioni o sconti in fattura che risultano al momento privi di accettazione. La causa di tale situazione viene individuata nei numerosi interventi normativi che si sono susseguiti sulla disciplina della cessione del credito che hanno comportato per le imprese di costruzioni notevoli difficoltà, con una gravissima crisi di liquidità che sta mettendo a rischio l'intero sistema. Infatti, CNA calcola che i crediti fiscali delle imprese che hanno riconosciuto lo sconto in fattura e che non sono stati monetizzati attraverso una cessione ammontano a quasi 2,6 miliardi di euro, circa il 15 per cento del totale. Sarebbero oltre 60.000 le attività che non sono riuscite a cedere crediti e in crisi di liquidità: addirittura, il 48,6 per cento del campione intervistato da CNA sarebbe a rischio di fallimento, mentre il 68,4 per cento prospetta il blocco dei cantieri. Infine, quasi un'impresa su due starebbe pagando in ritardo i fornitori, mentre il 30,6 per cento rinvia il pagamento di tasse e contributi e una su cinque non riesce a pagare i collaboratori. Per questi motivi, la CNA calcola che una simile situazione economica pone a rischio fallimento oltre 33.000 imprese ed espone alla perdita di 150.000 posti di lavoro;

anche l'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), così come Confartigianato, riporta che il blocco della cessione dei crediti sta avendo drammatiche conseguenze, anche per i lavoratori del settore, senza contare che una parte consistente della crescita registrata nel 2021 e nei primi mesi del 2022 è stata trainata dal settore dell'edilizia, che ora rischia di rallentare o fermarsi. ANCE sottolinea

che tale situazione rischia di creare numerose difficoltà anche rispetto all'applicazione degli interventi del PNRR;

in Italia ci sono 14 milioni di fabbricati uso residenziale (dati ISTAT) cui corrispondono 35 milioni di unità immobiliari per lo più abitazioni modeste o popolari (32 milioni nelle categorie catastali A2-A3-A4-A7, dati Agenzia delle entrate). La maggior parte di queste sono di proprietà di persone che dichiarano redditi nella fascia sotto i 26.000 euro, 78 per cento, il 23 per cento sotto i 10.000 euro, rendendo di fatto economicamente impossibile una riqualificazione energetica efficace da parte degli stessi;

gli obiettivi sfidanti della decarbonizzazione e della riduzione degli usi finali di energia nel settore residenziale imporrebbero un tasso di riqualificazione di almeno il 3 per cento all'anno dello *stock* immobiliare, cioè di 450.000 edifici l'anno per almeno 10 anni, rendendosi così fondamentale un piano duraturo e certo per dare ai proprietari e al mondo imprenditoriale congrui tempi di pianificazione e realizzazione;

impegna il Governo:

ad adottare, in tempi estremamente celeri, ogni opportuna iniziativa, anche di carattere legislativo, volta a garantire le più ampie possibilità per le imprese del settore di operare nell'ambito degli interventi previsti dal *Superbonus* 110 per cento, in particolare rendendo funzionale e pienamente utilizzabile il meccanismo della cessione del credito, consentendo così lo sblocco dei crediti d'imposta presenti nei cassetti fiscali delle medesime imprese,

ad ampliare la platea dei cessionari, prevedendo, tra l'altro, la possibilità per le banche e le società appartenenti a un gruppo bancario di cedere i crediti d'imposta derivanti ai propri correntisti corporate rientranti nella definizione europea di piccole e medie imprese, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 18 aprile 2005.

## 1.3.2.1.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 246 (pom.) del 29/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)  
MERCLEDÌ 29 GIUGNO 2022  
246ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[GIROTTO](#)

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2434) Deputato BENAMATI e altri. - Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il presidente [GIROTTO](#) fa presente che l'omologa Commissione della Camera dei deputati ha svolto, sul provvedimento in titolo, poche audizioni e ha acquisito alcuni documenti scritti. Chiede quindi quale sia l'orientamento dei Gruppi in merito all'eventualità di svolgere, anche in questa sede, un ciclo di audizioni.

Il relatore [COLLINA](#) (PD) propone di non svolgere audizioni, acquisendo la documentazione in possesso della X Commissione della Camera dei deputati, e di fissare sin d'ora un termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, a partire da metà luglio.

Concorda il senatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az).

Il senatore [MARTELLI](#) (Misto-IpI-PVU) rileva alcune criticità sottese alla scelta dello strumento della delega legislativa per la disciplina della materia in esame.

La Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo alle ore 18 di martedì 12 luglio.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

***(2646) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili***

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione introduttiva.

Il relatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az) comunica che è in corso la redazione di uno schema di parere e invita i Commissari a far pervenire, anche per le vie brevi, eventuali osservazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

# 1.3.2.1.3. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 251 (pom.) del 13/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 2022

**251ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

[GIROTTO](#)

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2651) Delega al Governo per la riforma fiscale**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni) Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - la relatrice Tiraboschi ha illustrato uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice è posto ai voti e risulta approvato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2434) Deputato BENAMATI e altri. - Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 giugno.

Il presidente [GIROTTO](#) comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 25 emendamenti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**(2631) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 luglio, nel corso della quale il [PRESIDENTE](#) ricorda di aver svolto, in qualità di relatore, l'esposizione introduttiva. In proposito, rammenta peraltro che la scadenza del terzo trimestre 2023 è riferita anche a tutti i provvedimenti attuativi conseguenti all'entrata in vigore della legge in esame. Fa presente poi che si era deciso di avviare un ciclo di audizioni e che il termine per far pervenire proposte da parte dei Gruppi è fissato alle ore 18 di oggi. Al riguardo, riterrebbe utile audire rappresentanti della Direzione generale per la tutela della proprietà industriale - ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno ( [n. COM\(2021\) 660](#)**

[definitivo](#) )

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Sicurezza dell'approvvigionamento e prezzi dell'energia accessibili: opzioni per misure immediate e in vista del prossimo inverno ( [n. COM\(2022\) 138 definitivo](#) )**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea n. COM(2021) 660 definitivo, congiunzione con il seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, del documento dell'Unione europea n. COM (2022) 138 definitivo e rinvio)

Prosegue l'esame dell'atto COM(2021) 660 definitivo, sospeso nella seduta del 16 febbraio, e dell'atto COM(2022) 138 definitivo, sospeso nella seduta pomeridiana del 24 maggio.

In considerazione della connessione tematica dei due documenti in titolo, su cui peraltro la Commissione ha svolto, in momenti temporali diversi, autonomi cicli di audizioni, il [PRESIDENTE](#) propone che il prosieguo dell'esame dei due atti sia congiunto, al fine di esprimere una risoluzione unitaria.

Conviene la Commissione.

Dopo aver dichiarato concluso il ciclo di audizioni sull'atto COM (2022) 138 definitivo, il presidente relatore [GIOTTO](#) (M5S) presenta quindi uno schema di risoluzione, su entrambi gli atti, pubblicato in allegato, premettendo di aver anzitutto riepilogato le proposte della Commissione europea con riferimento, tra l'altro, al *price cap* europeo, agli stoccaggi e al modello aggregatore. Sottolinea altresì l'importanza di rendere conoscibili gli strumenti attualmente esistenti per far fronte ai costi dell'energia, argomento su cui l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi della Commissione si è confrontato, questo pomeriggio, con i rappresentanti delle riviste specializzate sui temi energetici. Occorre infatti, a suo avviso, diffondere maggiormente le informazioni sulle iniziative in essere, in un ambito in cui la conoscenza media è carente.

Dopo essersi soffermato sull'esigenza di accelerare l'impiego delle fonti rinnovabili e sullo spostamento dei consumi dal fossile all'elettrico, pone l'accento sulla tassazione dei prodotti energetici e sui cosiddetti extraprofiti. In ultima analisi, evidenzia il tema del funzionamento del mercato elettrico, rilevando che occorre agevolare i contratti a lungo termine, specialmente per le rinnovabili. Propone poi di fissare alle ore 18 di venerdì 15 luglio il termine per presentare eventuali osservazioni alla bozza di risoluzione.

La Commissione conviene.

La senatrice [TIRABOSCHI](#) (FIBP-UDC) prende la parola sull'osservazione n. 8), precisando che stime recenti fanno presagire una profonda recessione nel primo trimestre del 2023, considerato che il costo dell'energia incide in maniera assai significativa sul PIL a livello europeo. Propone pertanto di rafforzare la citata osservazione n. 8), sostituendo le parole "favorisca la costituzione" con "consideri obbligatoria la costituzione" di un *Energy Recovery Fund*, in quanto le attuali iniziative rischiano di essere insufficienti.

Il senatore [ANASTASI](#) (M5S) reputa corretta l'analisi della senatrice Tiraboschi, rilevando tuttavia la difficoltà nell'individuazione delle soluzioni più idonee. Dopo aver segnalato che dall'anno prossimo l'Austria proibirà addirittura l'installazione di nuove caldaie, coglie l'occasione per lamentare che numerosi provvedimenti rischiano di non essere attuati in quanto i Dicasteri competenti, ed in particolare il Ministero della transizione ecologica, sono carenti di personale. Si domanda dunque come potrà essere garantita, in tali circostanze, la transizione energetica e ipotizza l'inserimento, nello schema di risoluzione, di una indicazione che solleciti gli Stati membri a intervenire in maniera adeguata.

La senatrice [GARNERO SANTANCHE'](#) (FdI), pur concordando con le considerazioni espresse nello schema di risoluzione, intravede una certa distonia con la situazione reale, considerato ad esempio che si discute di riaprire le centrali a carbone. Fa notare peraltro che l'aumento dei prezzi non è stato determinato solo dalla guerra ucraina, ma è un *trend* iniziato molto prima; ciò testimonia, a suo giudizio, una fortissima speculazione sul prezzo del gas.

In merito all'osservazione n. 3), nota un contrasto con le affermazioni del Presidente del Consiglio secondo cui il *price cap* dovrebbe essere fissato già a livello nazionale. Sottolinea dunque le disomogeneità esistenti in Europa e ritiene che lo schema di risoluzione non affronti in maniera compiuta i problemi attuali, ma rechi dichiarazioni di intenti, se pur condivisibili.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) si sofferma sulle difficoltà connesse alle procedure autorizzatorie relative alle fonti di energia rinnovabili, rilevando criticamente che in alcuni casi si procede ad una accelerazione, mentre in altri i procedimenti amministrativi risultano fermi, con forte pregiudizio per i territori e le imprese. Reputa perciò indispensabile sbloccare tale situazione.

A tale ultimo riferimento, il presidente relatore [GIROTTTO](#) (M5S) fa notare che l'osservazione n. 7) attiene proprio alla necessità di velocizzare l'installazione di nuovi impianti a fonti rinnovabili e il rilascio delle relative autorizzazioni necessarie. Puntualizza peraltro che occorre mettere la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS in condizione di lavorare, considerato che, per questioni di mancate risorse finanziarie, i suoi lavori risultano di fatto bloccati, impedendo la conclusione dei procedimenti autorizzatori sui grandi impianti. In merito, rende noto che il suo Gruppo ha presentato tre emendamenti al disegno di legge n. 2646, su cui auspica che convergano tutte le forze politiche, tanto più che non si tratta di una questione di parte. Rileva infatti criticamente come le risorse derivanti dal pagamento delle tariffe versate dalle aziende non vengano impiegate per i compensi dei Commissari e ciò rende impossibili i lavori del collegio.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede se il tema riguardi la mancata corresponsione dei compensi ai membri della Commissione VIA-VAS, segnalando comunque che non sono stati ancora nominati tutti i suoi componenti. Evidenzia a sua volta che le risorse risultano già nella disponibilità del Dicastero dell'economia e delle finanze e dunque reputa incomprensibile una tale situazione di stallo.

Il presidente relatore [GIROTTTO](#) (M5S) conferma la ricostruzione del senatore Ripamonti, precisando che anche gli attuali membri non riescono a garantire la funzionalità dell'organo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

#### **Problematiche di accessibilità, vivibilità e riqualificazione dei borghi, in un'ottica territoriale, per quanto attiene allo sviluppo turistico, economico e sociale ( [n. 1017](#) )**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 novembre 2021.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che questa mattina si sono concluse le audizioni sull'affare in titolo. Dà quindi la parola ai relatori per l'illustrazione dello schema di risoluzione.

Il relatore [CROATTI](#) (M5S), anche a nome del correlatore Ripamonti, presenta uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, dando atto al senatore Ripamonti di aver assunto l'iniziativa a partire dalle problematiche di accessibilità di alcune aree specifiche del Paese. Ripercorre quindi l'intenso lavoro istruttorio, che ha consentito approfondimenti puntuali, anche per quanto attiene alle difficoltà del comparto turistico, attualmente in ripresa.

Afferma infatti che i borghi possono rappresentare strumenti di recupero del territorio, anche in fase pandemica, e di rilancio turistico, grazie alle potenzialità sul piano ricettivo. Nel rimarcare criticamente i problemi dello spopolamento, afferma che i borghi possono diventare attrattori di nuove iniziative, specialmente nell'ambito dei finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Sintetizza quindi le priorità emerse nell'esame, quali la citata esigenza di accessibilità, la viabilità e la riqualificazione dei borghi, in un'ottica territoriale, cui fanno da sfondo disposizioni di incentivazione fiscale.

Richiama poi in dettaglio i nove impegni al Governo contenuti nello schema di risoluzione, il primo dei quali attiene al pericolo sismico delle aree in cui insistono i borghi. Si sofferma poi sulla necessità di completare il "Piano nazionale borghi", sulle citate misure di incentivazione e sul potenziamento del trasporto pubblico locale, cui segue la necessità di ristrutturare il patrimonio turistico, immobiliare e



infrastrutturale.

Occorre poi puntare anche alle comunità energetiche e al sostegno delle forme esperienziali di turismo, nella prospettiva di promuovere il "brand Italia" nell'ambito di una strategia nazionale e, per quanto di competenza, regionale, che assicuri, fra l'altro la digitalizzazione e la connessione delle aree interne.

La senatrice [TIRABOSCHI](#) (*FIBP-UDC*) prospetta alcune osservazioni volte a integrare lo schema di risoluzione, di cui condivide i contenuti. In primo luogo, suggerisce di introdurre una differenziazione, dal punto di vista orografico, dei diversi borghi, anche nei futuri bandi, evitando una standardizzazione delle misure.

In secondo luogo, propone di integrare l'osservazione n. 3), onde incentivare, sul piano fiscale, non solo il settore privato, ma anche il settore pubblico, favorendo l'integrazione territoriale, che reputa un passaggio essenziale.

Quanto all'impegno n. 5) sul recupero del patrimonio, invita a tener conto non soltanto di misure fiscali a vantaggio dei singoli proprietari, ma anche di iniziative che mettano a sistema il valore immobiliare complessivo di diverse realtà locali, che può, a suo avviso, suscitare l'interesse anche degli investitori e potenziare la condivisione degli spazi. Ciò in una prospettiva che valorizzi la logica "multiservizi" e "multiprodotto".

Ritiene peraltro fondamentale l'integrazione tra aree rurali interne e aree urbane, caratterizzate anche da città di medie dimensioni, in modo da inserire l'area dei borghi nell'ambito territoriale in cui più facilmente vengono erogati i servizi.

In ultima analisi, invita a rafforzare le comunità energetiche che possono essere sviluppate anche nei piccoli territori, quali aree di sperimentazione.

Il relatore [CROATTI](#) (*M5S*), assicurando che terrà conto delle sollecitazioni della senatrice Tiraboschi, propone di fissare alle ore 18 di venerdì 15 luglio il termine per presentare eventuali osservazioni alla bozza di risoluzione.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che l'audizione del ministro Cingolani sui prezzi dell'energia, già programmata il prossimo mercoledì 20 luglio, alle ore 14, sarà posticipata a mercoledì 27 luglio, per sopraggiunti impegni istituzionali del Ministro.

Comunica peraltro che la prossima settimana la Commissione avvierà l'esame, in sede riunita con la Commissione ambiente, degli atti dell'Unione europea n. COM(2022) 330 definitivo, COM(2022) 331 definitivo e C(2022) 3300 definitivo.

Rende noto, infine, che è stato assegnato alla Commissione l'atto del Governo n. 397, recante criteri e modalità per l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali di energia elettrica e gas interessati dal superamento del regime di prezzi regolati, il cui esame sarà avviato la settimana prossima.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

### **SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUI DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2021) 660 DEFINITIVO E N. COM(2022) 138 DEFINITIVO**

La 10ª Commissione permanente, esaminati, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, l'atto dell'Unione europea COM (2021) 660 definitivo, contenente la "Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno" e l'atto dell'Unione europea COM (2022) 138 definitivo, contenente la "Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Sicurezza dell'approvvigionamento e prezzi dell'energia accessibili: opzioni per misure immediate e in vista del prossimo inverno",

valutati gli elementi acquisiti in seguito alla trasmissione dei documenti in esito all'istruttoria, premesso che:

l'atto COM (2021) 660 reca un pacchetto di misure con cui l'Unione e gli Stati membri intendono fronteggiare l'impennata dei prezzi dell'energia, già iniziata a fine 2021, anche a causa del forte aumento della domanda mondiale di gas, dovuto alla ripresa economica successiva alla pandemia da COVID-19. Nello specifico, la Commissione ha rilevato come i volumi di gas in arrivo dalla Russia, ancora prima del conflitto in Ucraina, risultassero inferiori alle previsioni, con una conseguente tensione del mercato con l'avvicinarsi della stagione fredda, e segnalando come i ritardi nella manutenzione delle infrastrutture durante la pandemia avessero inciso sull'approvvigionamento. A tale situazione, è andato ad aggiungersi l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica per effetto delle condizioni meteorologiche stagionali, tradottesi in una minore produzione di rinnovabili in Europa. Inoltre, il perdurare della siccità sta generando anche gravi conseguenze sulla produzione di energia nucleare francese. Infine, ultima componente dell'aumento del prezzo dell'energia è stata individuata nell'aumento del prezzo europeo della CO<sub>2</sub>, seppur di gran lunga inferiore al rincaro del gas, che ha finito per incidere nove volte di più sul prezzo dell'energia elettrica. Tale aumento era dovuto sia alla maggiore domanda di quote di emissioni, sia ai prezzi elevati del gas, che contribuiscono a far salire il prezzo della CO<sub>2</sub>;

i predetti aumenti di prezzi hanno già prodotto forti effetti negativi sulle famiglie e sulle imprese. A tal fine, l'atto in esame ha lo scopo di sostenere misure urgenti a breve termine adottabili dagli Stati membri al fine di tutelare i consumatori vulnerabili e attenuare gli effetti sull'industria delle fluttuazioni dei prezzi;

accanto alle suddette misure urgenti a breve termine, la citata Comunicazione anticipa una serie di misure coordinate a medio termine, per garantire una migliore preparazione di fronte alle fluttuazioni dei prezzi del gas e ridurre la dipendenza dell'Unione Europea dai combustibili fossili. A tal fine, la Commissione ha espresso il proprio impegno a monitorare i prezzi del carbonio, tenuto conto che tale fattore rappresenta un incentivo essenziale per il passaggio a energie rinnovabili più economiche, a edifici più efficienti e performanti sotto il profilo energetico e a fonti di energia a basse emissioni, favorendo così, nel lungo periodo, la riduzione dei prezzi all'ingrosso e rendendo il sistema energetico più flessibile e in grado di resistere alla volatilità dei prezzi durante la transizione. Inoltre, la Commissione si è impegnata a: pubblicare, nel 2022, gli orientamenti sulle modalità di accesso alle procedure di autorizzazione per le rinnovabili; avviare, all'inizio del 2022, i lavori sull'elaborazione di un codice di rete per la flessibilità sul versante della domanda; completare la revisione della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per agevolare la realizzazione del *Green Deal* europeo al minor costo possibile; assistere gli Stati membri per sfruttare al meglio le risorse finanziarie disponibili nel bilancio UE e *Next Generation EU*;

considerato che:  
la Comunicazione "Sicurezza dell'approvvigionamento e prezzi dell'energia accessibili: opzioni per misure immediate e in vista del prossimo inverno" (COM(2022) 138 final) fa seguito alla Comunicazione dell'8 marzo 2022 riguardante il piano REPowerEU (COM(2022) 108 final) della Commissione. L'atto è stato presentato dalla Commissione europea il 23 marzo 2022, unitamente ad una proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2017/1938 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas ed il regolamento (CE) n. 715/2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale, introducendo norme in materia di stoccaggi gas nonché un quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato, quale risposta alle richieste dei Capi di Stato e di Governo in occasione del Vertice informale di Versailles del 10 e 11 marzo 2022. In quel contesto i *leader* dell'UE hanno convenuto di eliminare il più rapidamente possibile la dipendenza dell'Europa dalle importazioni russe di gas, naturale petrolio e carbone e hanno invitato la Commissione a presentare un Piano per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e prezzi dell'energia accessibili nel corso della prossima stagione invernale; come evidenziato anche in sede di audizione, con tale Comunicazione, la Commissione europea ha, quindi, inteso fornire una prima risposta alle sollecitazioni provenienti dagli Stati membri

relativamente alle possibili misure da porre in atto, sia a livello nazionale sia a livello europeo, a fronte dell'incremento eccezionale dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale registrato fra l'autunno 2021 e i primi mesi del 2022, poi acuitosi a seguito dell'avvio del conflitto russo-ucraino, anche per promuovere un coordinamento a livello europeo degli interventi di contenimento delle ripercussioni attese sui consumatori;

la Comunicazione in esame mira a fornire ulteriori orientamenti agli Stati membri su come attenuare l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica per le famiglie e le imprese e su come utilizzare gli ingenti profitti realizzati da alcuni operatori di energia elettrica per finanziare tali misure. A tal fine, prevede ulteriori soluzioni per far fronte all'impatto del "caro prezzi" dell'energia, a seguito degli successivi aumenti verificatisi nel 2022, anche a causa delle forti tensioni geopolitiche e, soprattutto, come già detto in precedenza, in conseguenza dello scoppio del conflitto in Ucraina e del perdurare di fenomeni finanziari speculativi, prevedendo interventi emergenziali temporanei, che non dovrebbero compromettere gli obiettivi a lungo termine del *Green Deal*, né il funzionamento del mercato unico. In particolare, le opzioni a breve termine sul prezzo dell'energia elettrica possono essere raggruppate in due categorie: compensazioni finanziarie e interventi regolatori. Le compensazioni finanziarie mirano a ridurre i prezzi dell'energia elettrica, intervenendo direttamente sul segmento al dettaglio o indirettamente sul mercato all'ingrosso. Per quanto riguarda invece gli interventi regolatori, essi consistono nel fissare un massimale regolato di prezzo massimo sull'energia;

la Commissione evidenzia come il ricorso alle maggiori entrate derivanti dalla tassazione dell'energia e dal prezzo fissato per il carbonio o dai profitti anomali di alcune imprese del settore energetico possa contribuire a finanziare le misure analizzate nella Comunicazione. Tutte le opzioni di intervento sono analizzate, nel dettaglio, nell'allegato alla Comunicazione in oggetto;

la Comunicazione prevede anche misure volte a garantire l'approvvigionamento di gas a prezzi ragionevoli per il prossimo inverno. In particolare, la Commissione si è dichiarata pronta a creare una *task force* per gli acquisti comuni di gas: raggruppando la domanda, infatti, si faciliterebbero i contatti internazionali dell'Unione con i fornitori di gas naturale liquefatto (GNL) e gas, si favorirebbe la creazione di partenariati energetici con i grandi fornitori di GNL, gas e idrogeno della regione mediterranea, con i *partner* in Africa, ma anche con il Medio Oriente e gli Stati Uniti d'America. A ciò si aggiunge che la *task force* potrebbe promuovere l'uso efficiente delle infrastrutture del gas dell'Unione europea, in particolare dei terminali GNL, ma anche degli impianti di stoccaggio e dei gasdotti, in linea con la politica europea di stoccaggio del gas, comune e strategico, da attuare mediante un'azione coordinata e la ripartizione degli oneri tra i 27 Stati membri. In merito, la proposta legislativa della Commissione è stata già approvata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea come Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022 che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas, confermando il minimo di riempimento entro il 1° novembre dell'80 per cento degli stoccaggi per il 2022 e del 90 per cento per gli anni successivi. Attualmente lo stoccaggio nel nostro Paese ha superato il 62 per cento della capacità;

considerato inoltre che:

risulta evidente la complessità nell'individuare una risposta semplice e univoca al problema dei prezzi elevati dell'energia elettrica, data la diversità delle situazioni tra gli Stati membri, anche tenuto conto che alcune misure risultano adatte solo a specifici contesti nazionali, mentre altri interventi richiederebbero una normativa unionale e un approccio comune a livello europeo. Tuttavia, la necessità di agire sia sul breve, con interventi emergenziali, quanto sul medio e lungo periodo, tramite risposte strutturali, è resa evidente laddove si consideri che in Italia, dove gli impianti a ciclo combinato alimentati a gas naturale rappresentano la tecnologia marginale in circa il 50 per cento delle ore, negli ultimi 12 mesi, ovvero tra giugno 2021 e giugno 2022, il prezzo medio dell'energia elettrica è aumentato di oltre 3 volte, mentre quello del gas è più che raddoppiato, anche nel regime di maggior tutela. In particolare, il prezzo *spot* dell'energia elettrica, nel 2021, si è attestato a 125 euro/MWh (a fronte di 39 euro/MWh nel 2020 e 52 euro/MWh nel 2019), valore estremamente alto, anche se inferiore ai picchi dei prezzi *spot* raggiunti, nel nostro Paese, a dicembre 2021 (185 euro/MWh per il

gas naturale e 438 euro/MWh per l'energia elettrica);  
come noto, i prezzi elevati dell'energia alimentano l'inflazione, danneggiano l'economia nazionale ed europea e incidono sulla ripresa dalla crisi da COVID-19, per cui l'Italia, dall'approvazione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, ha adottato numerose misure per affrontare i prezzi dell'energia, senza però incidere in modo strutturale sui meccanismi di formazione del prezzo, per cui, nonostante le numerose iniziative, il prezzo del caro energia ha inciso e continua a incidere su milioni di famiglie e su buona parte dei settori industriali italiani, alimentando effetti inflattivi che ostacolano la crescita economica;  
tra le soluzioni finora adottate si segnalano: l'annullamento delle aliquote relative agli oneri di sistema per famiglie e attività non domestiche e non; la riduzione dell'IVA sulle bollette del gas al 5 per cento; i *bonus* sociali destinati alle famiglie che presentano un ISEE al di sotto di determinate soglie un contributo dal settore delle rinnovabili estratto dal meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia; l'introduzione di un contributo straordinario dovuto dalle imprese esercenti in Italia le attività di produzione, rivendita e importazione di energia elettrica e gas o di produzione, estrazione, rivendita, importazione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi (cosiddetta imposta sugli extraprofitti), inizialmente previsto nella misura del 10 per cento, successivamente aumentato al 25 per cento, dell'incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022;  
inoltre, tra le iniziative intraprese, il Governo ha dotato l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) di uno strumento per valutare, in maniera più completa, le dinamiche di formazione dei prezzi sul mercato italiano del gas naturale, attribuendole una funzione di monitoraggio dei contratti di approvvigionamento per l'importazione del gas naturale (articolo 7, commi 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21), al fine di ampliare l'ambito di osservazione dei fenomeni e di approfondire le dinamiche dei costi di approvvigionamento risultanti da tali contratti e la relazione tra questi ed i prezzi sui mercati all'ingrosso su cui viene scambiato il gas naturale con riferimento ai diversi *hub* europei. In esito a tale attività di monitoraggio, l'Autorità ha formulato una Segnalazione a Parlamento e Governo ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (Segnalazione 252/2022/I/gas), in merito all'analisi dei contratti di approvvigionamento destinati all'importazione di gas in Italia;  
nella segnalazione, ARERA indica che la larga prevalenza delle importazioni in Italia di gas naturale deriva da contratti pluriennali con scadenze variabili, anche se la quota dei contratti a medio e breve termine mostra un *trend* di lento ma costante aumento. Tali contratti pluriennali di approvvigionamento di gas identificano un prezzo iniziale, definito al momento della stipula del contratto, e includono meccanismi per il suo successivo aggiornamento periodico. Le modalità di aggiornamento prevedono che i prezzi siano legati all'andamento di indici: quotazioni del gas naturale scambiato sui principali *hub* europei (TTF e PSV) per una percentuale tra il 70 per cento e l'80 per cento del gas complessivamente oggetto di tali contratti, e, per la parte residua, alle quotazioni medie dei prodotti petroliferi (Brent) calcolate su predefiniti orizzonti temporali. L'Autorità indica che i costi dei contratti pluriennali di importazione, in condizioni normali di funzionamento dei mercati, sembrerebbe tendere a mantenere nel tempo andamenti coerenti (seppur con dinamiche temporali e meccanismi differenziati) con il valore del gas del mercato all'ingrosso. Tale coerenza può temporaneamente venire meno in caso di repentine e significative variazioni dei prezzi di mercato, per effetto delle diverse indicizzazioni dei prezzi dei contratti. Tuttavia, i meccanismi di revisione periodica tendono a ripristinare tale coerenza con una frequenza tendenzialmente annuale;  
risulta tuttavia evidente che gli elevatissimi prezzi del gas non sono unicamente dovuti alle situazioni congiunturali, in particolare geopolitiche, sia considerando gli importanti aumenti già registrati a fine 2021, sia notando come i prezzi risultino inferiori, a mero titolo esemplificativo, negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Infatti, presso il punto di scambio virtuale (*virtual trading point - VTP*) *National Balancing Point (NBP)* nel Regno Unito, i prezzi risultano di almeno un terzo inferiori rispetto a quelli che si registrano nel VTP olandese (TTF) e in quello italiano (PSV). Addirittura, quelli che si registrano negli Stati Uniti presso l'*Henry Hub*, come riportati nel punto di determinazione del prezzo

per i contratti *futures* sul gas naturale scambiati sul *New York Mercantile Exchange* (NYMEX), risultano di oltre 8 volte inferiori a quelli del PSV: in particolare, a inizio luglio, il prezzo al PSV italiano risultava pari a 155.5 euro/MWh, mentre all'*Henry Hub* a circa 19 euro/MWh, secondo i dati ufficiali della *United States Energy Information Administration* (EIA); il predetto scostamento dei prezzi europei rispetto ai prezzi americani è stato confermato anche dalle Considerazioni finali del Governatore della Banca d'Italia alla Relazione annuale 2021, pubblicate il 31 maggio 2022. Le speculazioni finanziarie, dunque, risultano influenzare il mercato reale del gas in modo decisamente maggiore rispetto alle leggi di domanda e di offerta che, al momento, ha sempre soddisfatto la copertura dei volumi richiesti; valutato che:

il piano REPowerEU, già precedentemente richiamato, nel confermare la possibilità, sul breve periodo, di interventi straordinari, indica chiaramente, per il lungo periodo, la soluzione alla dipendenza da importazione di gas nello sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e nell'efficienza energetica, prevedendo, nello specifico: un aumento dal 9 per cento al 13 per cento dell'obiettivo vincolante di efficienza energetica fissato nell'ambito del pacchetto legislativo "Pronti per il 55 per cento" (*Fit for 55*), connesso al *Green Deal* europeo, e un aumento dal 40 al 45 per cento dell'obiettivo principale per il 2030 per le rinnovabili, sempre fissato nell'ambito del pacchetto *Fit for 55*. L'incremento degli obiettivi pone le basi per ulteriori iniziative e, in particolare: una strategia dell'UE per l'energia solare, volta a raddoppiare la capacità solare fotovoltaica entro il 2025 e installare 600 GW entro il 2030; un'iniziativa per i pannelli solari sui tetti, con l'introduzione graduale di un obbligo giuridico di installare pannelli solari sui nuovi edifici pubblici, commerciali e residenziali, nonché sui capannoni industriali; il raddoppio del tasso di diffusione delle pompe di calore e l'incentivazione della loro installazione, in particolare in sostituzione di impianti meno efficienti, unito al superamento degli incentivi riguardanti la sostituzione delle caldaie a gas e a misure per integrare l'energia geotermica e termosolare nei sistemi di teleriscaldamento e di riscaldamento collettivo; una raccomandazione della Commissione per affrontare la lentezza e la complessità delle procedure di autorizzazione per i grandi progetti in materia di rinnovabili e una modifica mirata della direttiva sulle energie rinnovabili affinché queste ultime siano riconosciute come interesse pubblico prevalente, prevedendo l'istituzione, negli Stati membri, di zone di riferimento specifiche per le rinnovabili, con procedure di autorizzazione abbreviate e semplificate in presenza di minori rischi ambientali; la definizione di un obiettivo di 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile prodotto internamente e 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile importato entro il 2030 per sostituire gas naturale, carbone e petrolio nei trasporti e nei settori industriali difficili da decarbonizzare; un piano di azione per il biometano, che definisce strumenti tra cui un nuovo partenariato industriale per il biometano e incentivi finanziari per portare la produzione a 35 miliardi di metri cubi entro il 2030, anche attraverso la politica agricola comune,

si pronuncia in senso favorevole, formulando le seguenti osservazioni:

1) con riferimento alle iniziative proposte relativamente alle compensazioni finanziarie sul segmento al dettaglio, al sostegno al reddito e all'imposizione ridotta, si ritiene opportuno indirizzare gli Stati membri ad utilizzare gli strumenti economici necessari a fornire tali tipologie di supporto in modo selettivo, così da calibrare gli interventi di sostegno in base alle condizioni economiche familiari, ed in particolare agli utenti finali vulnerabili e alle attività produttive in difficoltà. A tal fine, nell'ambito degli interventi sociali ed economici già intrapresi nell'ordinamento nazionale, è necessario innalzare il limite ISEE che consente alle famiglie di percepire il relativo *bonus* sociale; garantire la riduzione delle aliquote IVA sul gas e sull'energia elettrica per usi civili; ridurre gli oneri e prevedere specifiche esenzioni per famiglie in stato di povertà energetica, oltre alla possibilità di rateizzazione delle bollette. Al contempo, con riferimento al sostegno alle attività produttive in difficoltà, si ritiene opportuno individuare parametri precisi per l'individuazione delle predette attività, anche al fine di garantire la riduzione delle aliquote IVA sul gas anche agli usi industriali, e introdurre contributi straordinari, sotto forma di credito di imposta, in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, oltre alla rateizzazione delle bollette;

- 2) con riguardo al sostegno della vendita al dettaglio, si ritiene opportuno che la Commissione valuti l'istituzione di un fondo per la compensazione dei maggiori costi sostenuti dagli enti locali e territoriali per l'incremento dei costi dell'energia elettrica e del gas;
- 3) con riferimento alle iniziative proposte relativamente alle compensazioni finanziarie sul segmento all'ingrosso, è opportuno sostenere con forza e urgenza la determinazione di un *price cap* europeo temporaneo sul prezzo del gas, nonché a dare piena attuazione alle conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022, relative alle questioni energetiche, secondo cui, in vista del prossimo inverno, gli Stati membri e la Commissione provvederanno con urgenza a lavorare insieme per l'acquisto volontario comune di gas, GNL e idrogeno, avvalendosi in modo ottimale del peso collettivo dell'Unione europea e dei suoi Stati membri sul piano politico e sul mercato al fine di frenare i prezzi nei negoziati, istituendo una piattaforma per gli acquisti comuni che sarà aperta anche ai Paesi dei Balcani occidentali e ai tre partner orientali associati;
- 4) si auspica che la Commissione provveda ad indirizzare e sostenere la creazione, in ciascuno Stato membro, di un modello di aggregatore/acquirente unico, che possa operare anche in cooperazione per l'adozione di scelte strategiche, affinché ai cittadini in condizioni di vulnerabilità, conformemente al dettato della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, sia assicurato, attraverso il ricorso a un operatore pubblico che persegua esclusivamente l'equilibrio di bilancio e non la massimizzazione degli utili, un approvvigionamento di energia che ne contenga i costi e mitighi la volatilità dei prezzi, prevedendo inoltre che tale operatore agisca utilizzando tutti gli strumenti di mercato e privilegiando l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, acquistata anche con contratti di lungo termine (PPA). A tale riguardo, si rileva, in particolare, l'opportunità, nell'ambito del servizio tutelato offerto nel mercato elettrico nazionale, di allineare il termine del servizio di tutela gas a quello previsto per il servizio elettrico;
- 5) si valuti di rafforzare nell'ambito di una strategia europea gli strumenti degli Stati membri per lo stoccaggio di gas naturale attraverso misure volte a garantire la sicurezza della continuità degli approvvigionamenti di gas in tutti i Paesi dell'Unione Europea a fronte di possibili interruzioni improvvise delle forniture, che potrebbero danneggiare seriamente l'economia con gravi conseguenze sociali, anche attraverso la rapida implementazione degli stoccaggi comuni di gas a livello UE, impegnandosi, a tal fine, a farsi promotore per la piena attuazione nel più breve tempo possibile del regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022 che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale, approvato dal Consiglio lo scorso 27 giugno;
- 6) in merito alla diffusione della conoscenza degli strumenti a disposizione a livello europeo e dei singoli Stati membri rispetto agli interventi finalizzati a decarbonizzazione, transizione ecologica, riduzione ed efficientamento dei consumi di energia, autoconsumo di energia individuale e collettiva e produzione di energia rinnovabile, appare necessario che la Commissione promuova e sostenga misure per il sostegno di campagne coordinate di comunicazione e sensibilizzazione, oltre che rafforzare il sostegno alla campagna di comunicazione sul risparmio energetico, il cui avvio è previsto solo nell'autunno 2022;
- 7) al fine di sostenere la crescita accelerata delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica e la spinta alla elettrificazione dei consumi, si ritiene che la Commissione debba promuovere e sostenere gli investimenti degli Stati membri in materia di diversificazione delle forniture di energia, di produzione di energia rinnovabile e di efficienza energetica, con specifico riferimento alla promozione e al sostegno della produzione da energia fonti rinnovabili, all'accelerazione della diffusione dell'idrogeno, al potenziamento delle infrastrutture e all'espansione dell'uso del biometano, all'introduzione, entro il 2023, di un divieto totale di vendita di impianti di riscaldamento a gas, come già stabilito da alcuni Stati membri, nonché a rafforzare e velocizzare l'implementazione delle misure volte a integrare l'energia geotermica e termosolare nei sistemi di teleriscaldamento e di riscaldamento collettivo. In particolare, rispetto alla necessità di velocizzare l'installazione di nuovi impianti a fonti rinnovabili e il relativo rilascio delle autorizzazioni necessarie, si invita la Commissione a prevedere un obbligo per gli Stati per l'adozione di linee guida volte alla semplificazione delle procedure

autorizzative, con termini temporali precisi per la realizzazione degli impianti nel rispetto degli obiettivi indicati nei piani nazionali su clima ed energia, oltre a prevedere obblighi da applicare, a partire dall'anno 2025, per la realizzazione di impianti per la produzione di energia solare sugli edifici, promuovendo autoconsumo individuale e collettivo;

8) al fine di agevolare la realizzazione di tali misure, si ritiene necessario che la Commissione favorisca la costituzione di un *Energy Recovery Fund*, al fine di rilanciare gli investimenti nel settore della transizione ecologica, in particolare per sostenere gli interventi di riduzione dei consumi di energia, d'efficienza energetica, di produzione di energia da fonti rinnovabili, per l'impiego delle tecnologie per l'accumulo e lo sviluppo della relativa filiera produttiva tecnologica, e istituisca, inoltre, un fondo di garanzia per la realizzazione degli impianti e delle misure di efficienza relativi alle comunità energetiche rinnovabili;

9) al fine di reperire le risorse necessarie a garantire l'adozione degli strumenti di cui al n. 8), si raccomanda di indirizzare gli Stati membri ad adoperarsi per il pieno sfruttamento delle possibilità offerte dalla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici e dall'utilizzo delle risorse derivanti dalla fiscalità generale, dal prezzo fissato per il carbonio e dagli specifici contributi derivante dagli extraprofiti nel settore energetico, anche in linea con gli orientamenti della COM(2022) 108, da applicare in modo equo agli operatori dei diversi settori, senza discriminazione verso gli operatori delle rinnovabili, e, nell'ambito delle compravendite nel mercato del gas naturale, ai soggetti titolari di contratti di approvvigionamento di gas naturale di durata pluriennale, per l'intera durata dell'attuale situazione emergenziale;

10) si ritiene opportuno che la Commissione stabilisca regole comuni al fine di ripristinare il corretto funzionamento del mercato elettrico per la formazione di prezzi, che sia agganciato ai reali costi delle materie prime e degli approvvigionamenti, rimuovendo i fenomeni speculativi che influenzano negativamente i mercati energetici e, conseguentemente, determinano gli incrementi dei prezzi. A tal fine, è altresì necessario stimolare gli Stati membri a dare piena attuazione delle direttive sui mercati energetici.

#### **SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 1017**

La 10ª Commissione permanente,  
in esito all'istruttoria condotta sull'affare assegnato n. 1017 sulle problematiche di accessibilità, vivibilità e riqualificazione dei borghi, in un'ottica territoriale, per quanto attiene allo sviluppo turistico, economico e sociale,  
premesso che:

come evidenziato nell'ambito delle audizioni svolte, la pandemia di Covid-19 ha colpito l'economia italiana più di quelle di altri Paesi europei: nel 2020, il Prodotto interno lordo (PIL) si è ridotto dell'8,9 per cento, a fronte di un calo nell'Unione europea del 6,2 per cento; peraltro, tra il 1999 e il 2019, il PIL in Italia era cresciuto in totale del 7,9 per cento mentre nello stesso periodo in Germania del 30,2 per cento, in Francia del 32,4 per cento e in Spagna del 43,6 per cento. In questo scenario, il settore turistico è tra quelli che hanno risentito, e risentono, maggiormente delle restrizioni alla mobilità; secondo i dati del *World Tourism Barometer* di UNWTO - *United Nation World Tourism Organization*, nel corso del 2021 è iniziato un processo di ripresa, che ha portato ad un aumento del 4 per cento **del turismo globale rispetto al 2020**. Tale tendenza sembra essere confermata anche per il 2022, ma con numeri ancora molto lontani dai livelli pre-pandemia;

per quanto riguarda l'Italia, le stime di Demoskopika, per l'intero anno, prevedono una spesa turistica per 26 miliardi (+11,8 per cento sul 2021), con poco più di 92 milioni di arrivi e quasi 343 milioni di presenze tra italiani e stranieri, con un trend in crescita rispettivamente del 43 per cento e del 35 per cento rispetto al 2021;

il turismo italiano, che negli ultimi mesi, pur lentamente e con molte battute d'arresto, sta provando a recuperare quote di mercato, trova certamente nei borghi e nelle aree interne occasioni interessanti di sperimentazione e rigenerazione sostenibile per superare il modello turistico preesistente;

già prima dell'epidemia da COVID-19 il turismo costituiva per i borghi e le aree interne un motore importante dell'economia. I dati ISTAT relativi al 2018 mostrano come nelle aree interne si concentrasse già oltre il 44,1 per cento dell'offerta ricettiva italiana in termini di posti letto alberghieri ed extralberghieri (circa 2,3 milioni su 5,1 milioni totali). Rapportando tale dato al numero di abitanti, emerge che le aree interne offrono in media 175 posti letto ogni 1.000 abitanti, più del doppio rispetto alla media nazionale che arriva al valore di 86,9. In termini di presenze, nelle strutture ricettive delle aree interne si registrava prima della pandemia il 36,2 per cento dei flussi totali nazionali (155 milioni su 429 milioni). Anche in questo caso, rapportando le presenze agli abitanti, appare chiaro il forte impatto del turismo: 12.000 presenze ogni 1.000 abitanti nelle aree interne, quasi due volte più elevato del valore medio nazionale (circa 7.000);

la crisi del settore generata dalla pandemia ha contribuito a definire nuovi scenari e un diverso paradigma di domanda turistica che chiede sicurezza, personalizzazione delle proposte, scambio culturale con le comunità ospitanti e un rapporto responsabile con esse. In questa ottica, i borghi e le aree interne hanno oggi un grande potenziale di crescita, purché si riescano a contrastare efficacemente fenomeni quali lo spopolamento, la perdita della prossimità e della vicinanza dei servizi minimi alla cittadinanza;

considerato che:

nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le misure previste sono improntate a una filosofia di sostenibilità ambientale e di forte digitalizzazione, nonché di cooperazione fra attori pubblici e privati e mirano a migliorare l'accessibilità dei siti culturali, promuovendo anche l'attrattività dei piccoli centri, come, ad esempio, i borghi. In particolare, la Componente 3 (Turismo e Cultura) della Missione 1 riguarda, per quanto qui interessa, la Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale;

in particolare, l'Investimento 2.1 - Attrattività dei Borghi, prevede un finanziamento complessivo pari a 1.020 milioni di euro. L'investimento è suddiviso in due linee d'intervento: la Linea A dedicata a Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati, con una dotazione finanziaria di 420 milioni di euro, e la Linea B dedicata a Progetti locali per la Rigenerazione culturale e sociale con una dotazione finanziaria complessiva di 580 milioni di euro, dei quali 380 milioni di euro finalizzati alla realizzazione di progetti in almeno 229 borghi storici. Con la restante parte della dotazione finanziaria, pari a 200 milioni di euro, saranno sostenute, attraverso la gestione centralizzata di responsabilità del Ministero della cultura, le imprese che svolgono attività culturali, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali localizzate nei medesimi comuni oggetto dei "*Progetti di rigenerazione culturale e sociale*". Infine, la linea di investimento prevede un importo pari a 20 milioni di euro destinati all'intervento "Turismo delle radici", il cui soggetto attuatore è il Ministero degli affari e della cooperazione internazionale; i progetti dovranno prevedere l'insediamento di nuove funzioni, infrastrutture e servizi nel campo della cultura, del turismo, del sociale o della ricerca, come ad esempio scuole o accademia di arti e dei mestieri della cultura, alberghi diffusi, residenze d'artista, centri di ricerca e campus universitari, residenze sanitarie assistenziali (RSA), e dovranno sviluppare anche programmi a matrice culturale, residenze per famiglie con lavoratori in *smart working* e nomadi digitali;

risulta dunque necessario perseguire alcune priorità fondamentali per lo sviluppo non solo turistico dei borghi e delle aree interne, così come per valorizzare l'offerta turistica delle stesse. Occorre affrontare le principali criticità relative all'accessibilità, alla vivibilità e alla riqualificazione: in particolare, sarà imprescindibile invertire la tendenza allo spopolamento; migliorare i servizi di base per residenti e turisti; contrastare il dissesto idrogeologico e sismico; offrire nuove opportunità di lavoro e programmi di formazione professionale adeguati a sviluppare nuove competenze, soprattutto a livello digitale; valorizzare e mantenere il patrimonio culturale; incrementare l'offerta ricettiva, anche a livello qualitativo, anche mediante la diffusione di nuovi sistemi di accoglienza, impegna il Governo a:

1) adottare ogni opportuna iniziativa volta a salvaguardare i territori e il patrimonio dei borghi, in gran parte soggetti a pericolo sismico e a dissesto idrogeologico, tenuto conto che le aree a pericolosità da



- frana elevata e molto elevata coprono l'8,4 per cento del territorio nazionale e il 2,2 per cento della popolazione e che ne sono interessate perlopiù aree montane, e realizzare, conseguentemente, programmi di prevenzione articolati su un orizzonte temporale di lungo periodo per la messa in sicurezza e la tutela del patrimonio culturale materiale e immateriale dei predetti borghi;
- 2) valorizzare e completare il "Piano nazionale Borghi" previsto nell'ambito del PNRR, al fine di mettere in atto di una strategia nazionale che metta le comunità dei borghi al centro dell'attenzione del Legislatore sia nazionale che regionale;
  - 3) prevedere misure di incentivazione, sia sotto il profilo fiscale che per l'accesso al credito, in favore di tutti i soggetti, in particolare i giovani, interessati ad intraprendere nuove attività imprenditoriali nei piccoli borghi e nelle aree interne o a trasferirvi la residenza;
  - 4) adottare misure volte a garantire livelli di assistenza e servizi essenziali, come l'accessibilità ai territori mediante lo sviluppo e il miglioramento dei sistemi di trasporto pubblico locale; finanziare l'implementazione della rete stradale e autostradale, funzionale al collegamento tra i borghi marinari e le regioni maggiormente produttive, al fine di agevolare il flusso turistico delle persone ed il trasporto commerciale delle merci e della viabilità in generale; assicurare la presenza di una connessione digitale efficiente;
  - 5) promuovere iniziative volte alla ristrutturazione del patrimonio turistico immobiliare ed infrastrutturale, in un'ottica di miglioramento della sostenibilità ambientale e della produzione di energie da fonti rinnovabili, così da incentivare la riqualificazione di tutta la filiera dell'ospitalità turistica nelle sue componenti di base, a partire da quelle immobiliari, garantendo che le strutture e le attrezzature siano pienamente accessibili e fruibili da parte di persone con disabilità, sino ad arrivare alla digitalizzazione delle strutture, offrendo servizi recettivi competitivi anche a livello internazionale;
  - 6) favorire, nell'ottica del miglioramento della sostenibilità ambientale e della transizione ecologica, la promozione di iniziative volte a garantire un'adeguata formazione sia del personale che degli imprenditori del settore;
  - 7) promuovere iniziative volte a sostenere il rilancio del turismo italiano attraverso la forma esperienziale, che permette di approfondire la conoscenza dei luoghi e delle peculiari caratteristiche attrattive, in particolare dei piccoli borghi, dei piccoli comuni, delle aree interne e delle aree rurali, prevedendo altresì misure volte al coinvolgimento delle piccole attività artigianali e agricole anche attraverso la produzione e la vendita diretta;
  - 8) adottare le opportune misure atte a sviluppare una strategia e un piano di comunicazione unitario ed organico per il rilancio del turismo italiano all'estero, con l'obiettivo di riconquistare i mercati perduti e promuovere il "*brand* Italia", valorizzando non solo i circuiti turistici più attrattivi, ma anche l'Italia cosiddetta "minore", costituita da borghi, piccoli comuni e aree interne e rurali;
  - 9) adottare una strategia di livello nazionale e, per quanto di competenza, regionale, finalizzata alla promozione turistica di destinazioni meno conosciute rispetto alle note città d'arte nazionali, portatrici di grandi ricchezze culturali, artistiche, paesaggistiche ed umane, fortemente connotate da caratteri di autenticità e di tradizione, che interessano anche le produzioni agroalimentari, la cucina, l'artigianato, gli eventi culturali, anche al fine contrastare fenomeni di emigrazione e di spopolamento delle aree interne, montane e rurali e di favorire più equilibrata distribuzione dei flussi turistici.

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2434](#)

#### Art. 1

##### 1.1

##### [Castaldi](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia

possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.»

## 1.2

[Castaldi](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può apportarvi le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dal presente articolo o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.»

## Art. 2

### 2.1

[Giacobbe](#)

*Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire il numero 1) con il seguente: «1) uno stato di insolvenza o uno stato di crisi, intendendosi per crisi lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;»;

b) sostituire il numero 3) con il seguente: "3) un numero di dipendenti pari ad almeno 400 unità per singola impresa e ad almeno 1.000 unità, da calcolare da calcolare cumulativamente, in caso di contestuale richiesta di ammissione alla procedura di più imprese appartenenti al medesimo gruppo di imprese;"

c) dopo il numero 4) aggiungere il seguente: «4-bis) un rilevante indebitamento da quantificare in riferimento agli ultimi tre esercizi;»

### 2.2

[Lanzi](#), [Dell'Olio](#), [Airola](#), [Anastasi](#)

*Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:*

a) sostituire il numero 1) con il seguente: «1) uno stato di insolvenza o uno stato di crisi, intendendosi per crisi lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;»;

b) sostituire il numero 3) con il seguente: «3) un numero di dipendenti pari ad almeno 400 unità per singola impresa e ad almeno 1.000 unità, da calcolare cumulativamente, in caso di contestuale richiesta di ammissione alla procedura di più imprese appartenenti al medesimo gruppo di imprese;»;

c) dopo il numero 4), aggiungere, in fine, il seguente: «4-bis) un rilevante indebitamento da quantificare in riferimento agli ultimi tre esercizi;».

### 2.3

[Malan](#), [Garnero Santanchè](#)

*Al comma 1, lettera b):*

- sostituire il numero 1) con il seguente:

"1) uno stato di insolvenza o uno stato di crisi, intendendosi per crisi lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;

- sostituire il numero 3) con il seguente:

"3) un numero di dipendenti pari ad almeno 400 unità per singola impresa e ad almeno 1.000 unità, da calcolare da calcolare cumulativamente, in caso di contestuale richiesta di ammissione alla procedura di più imprese appartenenti al medesimo gruppo di imprese;"

- dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

"4-bis) un rilevante indebitamento da quantificare in riferimento agli ultimi tre esercizi;"

#### 2.4

[Tiraboschi](#), [Boccardi](#)

*Al comma 1, alla lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) uno stato di crisi o uno stato di insolvenza, intendendosi per crisi lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi».

#### 2.5

[Tiraboschi](#), [Boccardi](#)

*Al comma 1, alla lettera b), al numero 3, sostituire il numero «250» con il seguente: «400» e il numero «800» con il seguente: «1.000»;*

#### 2.6

[Giacobbe](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:*

«3-bis) una rilevanza strategica per l'economia nazionale, da individuare nello svolgimento delle attività imprenditoriali nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione, ovvero aventi a oggetto i beni e i rapporti rilevanti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga al numero di dipendenti di cui al precedente numero 3);».

#### 2.7

[Giacobbe](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:*

«3-bis) una rilevanza strategica per l'economia nazionale, da individuare nello svolgimento delle attività imprenditoriali nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione, ovvero aventi a oggetto i beni e i rapporti rilevanti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze;».

#### 2.8

[Tiraboschi](#), [Boccardi](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis) un rilevante indebitamento da quantificare in riferimento agli ultimi tre esercizi;"

#### 2.9

[Malan](#), [Garnero Santanchè](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

" e) prevedere che il tribunale, entro dieci giorni dal deposito della domanda di cui alla lettera c), accertata la sussistenza dei presupposti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera b), dichiarare lo stato di insolvenza o accerti lo stato di crisi e disponga l'apertura della procedura per l'ammissione all'amministrazione straordinaria, nominando un giudice delegato;"

#### 2.10

[Tiraboschi](#), [Boccardi](#)

*Al comma 1, alla lettera e) dopo le parole « della lettera b)», inserire le seguenti: «, accerti lo stato di crisi o»;*

## 2.11

[Lanzi](#), [Dell'Olio](#), [Airola](#), [Anastasi](#)

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «dichiari lo stato di insolvenza» inserire le seguenti: «o accerti lo stato di crisi».*

## 2.12

[Giacobbe](#)

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «dichiari lo stato di insolvenza» inserire le seguenti: «o accerti lo stato di crisi».*

## 2.13

[Dell'Olio](#), [Lanzi](#), [Airola](#), [Anastasi](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

*a) sostituire la lettera f) con la seguente: «f) istituire presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un elenco dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del Ministero dello sviluppo economico, le funzioni di commissario straordinario per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza, determinando in particolare i requisiti di indipendenza, professionalità, onorabilità, trasparenza e assenza di conflitti di interesse necessari per l'iscrizione nell'elenco medesimo; prevedere tra i requisiti per l'iscrizione nell'elenco l'essere iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o degli avvocati, con specifica competenza nel settore delle crisi e delle procedure concorsuali, ovvero della programmazione, della ristrutturazione o del risanamento aziendale e esperienza almeno quinquennale nella gestione di crisi di impresa, e l'aver svolto funzioni di amministrazione o funzioni direttive nell'ambito di imprese di notevoli dimensioni o nell'ambito di procedure concorsuali di natura conservativa o l'aver maturato specifica esperienza e professionalità nel campo della ristrutturazione delle imprese in crisi;»;*

*b) dopo la lettera f), inserire la seguente: «f-bis) prevedere che la domanda di iscrizione all'elenco di cui alla lettera f), sia presentata agli ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti, corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti e da un *curriculum vitae* dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, valutabile all'atto della nomina come titolo di preferenza. Ciascun ordine professionale, verificata la completezza della domanda e della documentazione, comunica i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti al Ministero dello sviluppo economico per il loro inserimento nell'elenco;».*

## 2.14

[Malan](#), [Garnero Santanchè](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

*"f) istituire presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un elenco dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del Ministero dello sviluppo economico le funzioni di commissario straordinario per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza, determinando in particolare i requisiti di indipendenza, professionalità, onorabilità, trasparenza e assenza di conflitti di interesse necessari per l'iscrizione nell'elenco medesimo; prevedere tra i requisiti per l'iscrizione nell'elenco l'essere iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o degli avvocati o dei consulenti del lavoro, con specifica competenza nel settore delle crisi e delle procedure concorsuali, ovvero della programmazione, della ristrutturazione o del risanamento aziendale e esperienza almeno quinquennale nella gestione di crisi di impresa, e l'aver svolto funzioni di amministrazione o funzioni direttive nell'ambito di imprese di notevoli dimensioni o nell'ambito di procedure concorsuali di natura conservativa o l'aver maturato specifica esperienza e professionalità nel campo della ristrutturazione delle imprese in crisi; prevedere che la domanda di iscrizione all'elenco sia presentata agli ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, e di un *curriculum vitae*, dal quale risulti ogni altra esperienza*

formativa in materia, valutabile all'atto della nomina come titolo di preferenza. Ciascun ordine professionale, verificata la completezza della domanda e della documentazione, comunica i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti al Ministero dello sviluppo economico per il loro inserimento nell'elenco;»

## 2.15

[Giacobbe](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) istituire presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un elenco dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del Ministero dello sviluppo economico, le funzioni di commissario straordinario per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza, determinando in particolare i requisiti di indipendenza, professionalità, onorabilità, trasparenza e assenza di conflitti di interesse necessari per l'iscrizione nell'elenco medesimo; prevedere tra i requisiti per l'iscrizione nell'elenco l'essere iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o degli avvocati, con specifica competenza nel settore delle crisi e delle procedure concorsuali, ovvero della programmazione, della ristrutturazione o del risanamento aziendale e esperienza almeno quinquennale nella gestione di crisi di impresa, e l'aver svolto funzioni di amministrazione o funzioni direttive nell'ambito di imprese di notevoli dimensioni o nell'ambito di procedure concorsuali di natura conservativa o l'aver maturato specifica esperienza e professionalità nel campo della ristrutturazione delle imprese in crisi; prevedere che la domanda di iscrizione all'elenco sia presentata agli ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, e di un *curriculum vitae*, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, valutabile all'atto della nomina come titolo di preferenza. Ciascun ordine professionale, verificata la completezza della domanda e della documentazione, comunica i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti al Ministero dello sviluppo economico per il loro inserimento nell'elenco;».

## 2.16

[Tiraboschi](#), [Boccardi](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) istituire presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un elenco dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del Ministero dello sviluppo economico le funzioni di commissario straordinario per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza, determinando in particolare i requisiti di indipendenza, professionalità, onorabilità, trasparenza e assenza di conflitti di interesse necessari per l'iscrizione nell'elenco medesimo; prevedere tra i requisiti per l'iscrizione nell'elenco l'essere iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o degli avvocati, con specifica competenza nel settore delle crisi e delle procedure concorsuali, ovvero della programmazione, della ristrutturazione o del risanamento aziendale e esperienza almeno quinquennale nella gestione di crisi di impresa, e l'aver svolto funzioni di amministrazione o funzioni direttive nell'ambito di imprese di notevoli dimensioni o nell'ambito di procedure concorsuali di natura conservativa o l'aver maturato specifica esperienza e professionalità nel campo della ristrutturazione delle imprese in crisi; prevedere che la domanda di iscrizione all'elenco sia presentata agli ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, e di un *curriculum vitae*, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, valutabile all'atto della nomina come titolo di preferenza. Ciascun ordine professionale, verificata la completezza della domanda e della documentazione, comunica i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti al Ministero dello sviluppo economico per il loro inserimento nell'elenco;».

## 2.17

[Marti](#), [Ripamonti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«g-bis) riconoscere la possibilità di iscrizione all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza anche per i giovani professionisti che oltre alle 40 ore obbligatorie tengono un altro corso pratico di almeno 60 ore;»

## 2.18

[Dell'Olio](#), [Lanzi](#), [Airola](#), [Anastasi](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente: «m) prevedere che il tribunale, entro quarantacinque giorni dall'apertura della procedura per l'ammissione all'amministrazione straordinaria, sentito il Ministero dello sviluppo economico e sulla base del piano predisposto dal commissario straordinario, disponga con decreto l'ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria se risulta comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, come attestata da un professionista in possesso di specifici requisiti di professionalità e indipendenza e iscritto al registro dei revisori legali; prevedere che, in alternativa, il tribunale dichiari aperta la procedura di liquidazione giudiziale;».*

## 2.19

[Giacobbe](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:*

*«m) prevedere che il tribunale, entro quarantacinque giorni dall'apertura della procedura per l'ammissione all'amministrazione straordinaria, sentito il Ministero dello sviluppo economico e sulla base del piano predisposto dal commissario straordinario, disponga con decreto l'ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria se risulta comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, come attestata da un professionista in possesso di specifici requisiti di professionalità e indipendenza e iscritto al registro dei revisori legali; prevedere che, in alternativa, il tribunale dichiari aperta la procedura di liquidazione giudiziale;».*

## 2.20

[Malan](#), [Garnero Santanchè](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:*

*«m) prevedere che il tribunale, entro quarantacinque giorni dall'apertura della procedura per l'ammissione all'amministrazione straordinaria, sentito il Ministero dello sviluppo economico e sulla base del piano predisposto dal commissario straordinario, disponga con decreto l'ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria se risulta comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, come attestata da un professionista in possesso di specifici requisiti di professionalità e indipendenza e iscritto al registro dei revisori legali; prevedere che, in alternativa, il tribunale dichiari aperta la procedura di liquidazione giudiziale;».*

## 2.21

[Tiraboschi](#), [Boccardi](#)

*Al comma 1, alla lettera m), dopo le parole «amministrazione straordinaria» inserire le seguenti: «sentito il» e dopo le parole «attività imprenditoriali,» aggiungere le seguenti: «come attestata da un professionista in possesso di specifici requisiti di professionalità e indipendenza e iscritto al registro dei revisori legali;».*

## 2.22

[Marti](#), [Ripamonti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

*Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere le seguenti:*

*«s-bis) prevedere che non siano soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che dimostrino il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: aver avuto, nei tre esercizi antecedenti alla data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di*



durata inferiore, un attivo patrimoniale annuo non superiore a 700.000 euro o ricavi lordi non superiori a 500.000 euro annui, nonché avere un ammontare di debiti non superiore a un milione di euro;

*s-ter*) prevedere, per il quinquennio 2021-2026, che il credito relativo all'IVA certo, liquido ed esigibile possa essere compensato ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in caso di procedura concorsuale o esecutiva, ovvero nelle more di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di un piano di rientro;».

## **2.23**

[Marti](#), [Ripamonti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

*Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:*

«*t-bis*) prevedere un differimento al 31 dicembre 2023 delle disposizioni relative alle procedure di allerta di cui al Titolo II del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;».

## **1.4. Trattazione in consultiva**



## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2434  
**XVIII Legislatura**

---

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza

---

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 330 \(pom.\)](#)

28 giugno 2022

[N. 331 \(pom.\)](#)

29 giugno 2022

[N. 332 \(pom.\)](#)

5 luglio 2022

14<sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 313 \(pom.\)](#)

5 luglio 2022

[N. 315 \(pom.\)](#)

12 luglio 2022

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

# 1.4.2.1.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 330 (pom.) del 28/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**  
MARTEDÌ 28 GIUGNO 2022  
**330ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**MATRISCIANO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) ( n. 389 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 20 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 giugno.

La presidente **MATRISCIANO** fa presente che non è ancora pervenuta la comunicazione relativa allo scioglimento della riserva a seguito dell'espressione del parere della Conferenza Stato-Regioni sul provvedimento in titolo. Specifica quindi che in seguito all'ufficialità dello scioglimento della riserva la Commissione potrà concludere speditamente l'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2434) Deputato BENAMATI e altri. - Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza**, approvato dalla

Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **LAUS** (PD) specifica che il disegno di legge in esame è volto a delegare il Governo per la

riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e, in relazione ai criteri e principi direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, rileva, per quanto di competenza, che la lettera *a*) contempla il requisito del rilievo economico-sociale delle imprese, anche sotto il profilo della tutela occupazionale.

Per quanto riguarda i criteri per l'individuazione dei presupposti di accesso alla procedura, dà conto delle previsioni concernenti il numero dei dipendenti di cui alla successiva lettera *b*), che contiene altresì il richiamo al principio della salvaguardia della continuità produttiva e dell'occupazione diretta e indiretta.

Dopo aver fatto presente che ai sensi della lettera *f*) l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro è compresa fra i requisiti per l'ammissione all'albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza, rileva che la lettera *n*) reca la previsione secondo la quale per le imprese con almeno 1.000 dipendenti e un determinato volume di affari l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria possa essere, in via provvisoria, disposta direttamente dal Ministro dello sviluppo economico.

La senatrice [DRAGO](#) (*FdI*) giudica eccessivamente elevato il requisito della presenza di almeno mille dipendenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *n*), tale da limitare fortemente la portata effettiva della disposizione.

La senatrice [ALESSANDRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime la valutazione positiva della propria parte politica sul disegno di legge, che, comportando un intervento organico teso alla semplificazione dell'ordinamento in materia di crisi delle grandi imprese, è funzionale rispetto agli obiettivi di conservazione delle capacità produttive e dell'occupazione.

Il relatore [LAUS](#) (*PD*) considera accettabile il criterio numerico oggetto dell'intervento della senatrice Drago, rispondente a necessità tecniche, pur se sempre suscettibile di legittime valutazioni critiche.

Si riserva quindi di proporre successivamente un termine per la trasmissione di eventuali contributi finalizzati alla predisposizione del parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(2646) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili***

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

La presidente relatrice [MATRISCIANO](#) (*M5S*) introduce l'esame dei profili di competenza del decreto-legge n. 68, segnalando in primo luogo il comma 2 dell'articolo 2, teso al riconoscimento di incentivi a favore dei dipendenti di livello non dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in relazione allo svolgimento di specifiche funzioni concernenti le dighe e le opere di derivazione, mentre il successivo comma 3 destina parte delle risorse previste alle spese di missione del personale.

Segnala quindi l'articolo 3, comma 1, che prevede l'istituzione di un fondo destinato ad assicurare la funzionalità delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera anche mediante la realizzazione di interventi di adeguamento infrastrutturale, rinviando, per quanto riguarda le procedure di affidamento, alle specifiche norme recate dal [decreto-legge n. 77 del 2021](#), comprendenti le misure in materia di pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR.

Rileva che l'articolo 5, comma 2, estende le misure di cassa integrazione in favore dei lavoratori

impossibilitati a svolgere la loro attività a causa della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona, prevedendo inoltre la possibilità di riconoscimento da parte dell'INPS di un'ulteriore indennità, in continuità con le previsioni di cui al comma 1 dell'articolo 94-*bis* del decreto-legge n. 18 del 2020.

Richiama poi l'attenzione sul comma 1, lettera *b*), dell'articolo 11, volto all'estensione del termine entro il quale viene mantenuto l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.

Valutata l'entità dei profili di competenza, la senatrice [ALESSANDRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) suggerisce di approvare in tempi rapidi il parere destinato alla Commissione di merito.

La senatrice [DRAGO](#) (*FdI*) sostiene l'opportunità di sollecitare una soluzione normativa volta a consentire agli studenti degli istituti di istruzione superiore per il settore ittico di svolgere attività formative di carattere pratico a bordo delle imbarcazioni, accogliendo gli auspici dei dirigenti scolastici.

La presidente relatrice [MATRISCIANO](#) (*M5S*) si riserva una valutazione riguardo il tema oggetto dell'intervento della senatrice Drago. Informa inoltre in merito al proprio orientamento a inserire nella propria proposta di parere riferimenti relativi alla risoluzione approvata all'unanimità dalla Commissione sull'affare assegnato n. 149, in merito alla salute e alla sicurezza del personale del comparto ferroviario, nonché riguardo la questione delle sempre più frequenti aggressioni subite dal personale viaggiante del medesimo comparto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2651) Delega al Governo per la riforma fiscale**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Con riferimento ai principi e criteri direttivi di delega specifici di cui all'articolo 2, il relatore [NANNICINI](#) (*PD*) segnala, per quanto di competenza, la lettera *c*) del comma 1, la quale, al numero 1), prevede, riguardo alla revisione dell'IRPEF, la finalità dell'incentivazione dell'offerta di lavoro e della partecipazione al mercato del lavoro, mentre la successiva lettera *e*) accorda priorità agli oneri di natura socio-sanitaria ai fini della trasformazione delle detrazioni in rimborsi.

Richiama quindi l'attenzione sull'articolo 5, comma 3, in quanto volto a escludere che gli interventi normativi finalizzati al superamento dell'IRAP possano determinare aggravii sui redditi di lavoro dipendente e di pensione.

Puntualizza infine che in base al principio di delega di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *a*), l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati non può comportare effetti circa la determinazione delle agevolazioni e dei benefici sociali.

Preannuncia infine di riservarsi ulteriori approfondimenti ai fini della redazione della proposta di parere, in considerazione della complessità del provvedimento e dell'entità dell'impatto della revisione del sistema fiscale sul mondo del lavoro.

La senatrice [FEDELI](#) (*PD*) richiama l'attenzione sulla questione dell'armonizzazione del sistema di imposizione sul lavoro, nell'ottica di una riduzione del carico tributario.

Il relatore [NANNICINI](#) (*PD*) dichiara quindi la propria disponibilità a valutare eventuali proposte concernenti la predisposizione del parere.

La presidente [MATRISCIANO](#) propone di fissare il termine per la loro trasmissione alle ore 13

di lunedì 4 luglio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

## 1.4.2.1.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 331 (pom.) del 29/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**  
**MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2022**  
**331ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
[MATRISCIANO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) ( n. 389 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 20 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente [MATRISCIANO](#) rende nota l'ufficialità dello scioglimento della riserva precedentemente posta.

Ha quindi la parola il relatore [ROMANO](#) (M5S), che presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni (il cui testo è pubblicato in allegato).

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) valuta positivamente le osservazioni contenute nello schema di parere e preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (Misto-IpI-PVU) dichiara il voto di astensione della propria parte politica.

La senatrice [ALESSANDRINI](#) (L-SP-PSd'Az) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo.

Il senatore [MAFFONI](#) (FdI) dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.



Il senatore [LAUS](#) (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, lo schema di parere è infine messo in votazione, risultando approvato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2434) Deputato BENAMATI e altri. - Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [LAUS](#) (PD) propone di porre il termine per la trasmissione di eventuali proposte di osservazione relative al parere sul provvedimento in titolo alle ore 18 di lunedì 4 luglio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2646) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili**  
(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente [MATRISCIANO](#) (M5S), relatrice sul disegno di legge in esame, in relazione alla predisposizione dello schema di parere suggerisce le ore 19 di lunedì 4 luglio quale termine per la trasmissione di proposte di osservazione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 389

L'11ª Commissione permanente,  
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,  
esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni.  
In riferimento all'articolo 13, comma 4, relativo alla disciplina della Rendita integrativa temporanea

anticipata, si segnala l'opportunità di un'integrazione volta alla maggiore trasparenza riguardo i costi e le commissioni a carico del cliente PEPP, nonché al monitoraggio sul ricorso a incentivi.  
In relazione all'articolo 15, si invita a valutare una riformulazione tesa a tutelare la libertà di scelta dei risparmiatori in PEPP attraverso una maggiore neutralità fiscale rispetto alle diverse forme di erogazione.

## 1.4.2.1.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 332 (pom.) del 05/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022

332ª Seduta

Presidenza della Presidente

[MATRISCIANO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(2434) Deputato BENAMATI e altri. - Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 giugno.

Il relatore [LAUS](#) (PD) specifica che non sono pervenute proposte di osservazione, relative al parere sul disegno di legge in titolo, entro il termine convenuto. Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, rilevando l'utilità delle disposizioni recate dal provvedimento in riferimento alle esigenze rese evidenti da numerosi casi di imprese in stato di insolvenza. Osserva inoltre la necessità di interventi mirati alle specificità delle imprese di dimensioni medie e piccole.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è infine posta in votazione, risultando approvata all'unanimità.

**(2646) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità**

***sostenibili***

(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 giugno.

La presidente relatrice [MATRISCIANO](#) (M5S) presenta uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato). Rileva in particolare di aver inteso evidenziare l'interazione tra la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro con il generale buon funzionamento del sistema dei trasporti e delle infrastrutture, nonché l'apporto della Commissione, che ha recentemente approvato all'unanimità la risoluzione sull'affare assegnato n. 149, in materia di salute e sicurezza del personale del comparto ferroviario.

In ordine alla questione sollevata in discussione generale dalla senatrice Drago, concernente la possibilità di una soluzione normativa volta a consentire lo svolgimento di attività didattiche a bordo delle imbarcazioni per gli studenti degli istituti superiori di istruzione iscritti a corsi mirati alla preparazione per il settore ittico, precisa di averla ritenuta non pertinente ai contenuti del parere e dei profili del provvedimento esaminati. Considera peraltro il tema meritevole di attenzione, in particolar modo ai fini della redazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sui canali di ingresso nel mondo del lavoro e sulla formazione professionale dei giovani.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) suggerisce l'inserimento di un riferimento specifico alla formazione del personale nella parte conclusiva dello schema di parere.

La presidente relatrice [MATRISCIANO](#) (M5S) accetta di modificare lo schema di parere nel senso proposto.

Non essendoci altre richieste di intervento, lo schema di parere, così come modificato (pubblicato in allegato), è infine posto in votazione.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva all'unanimità.

***(2651) Delega al Governo per la riforma fiscale***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 6a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il relatore [NANNICINI](#) (PD) fa presente che non gli risultano trasmesse proposte di osservazione relative al parere sul disegno di legge in titolo entro il termine fissato alle ore 13 di ieri. Si riserva peraltro di predisporre uno schema di parere, intendendo presentarlo nella prossima seduta.

Al fine di agevolare i lavori, la [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 8,45, avrà inizio alle ore 9.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2646**

L'11a Commissione permanente,  
esaminato il disegno di legge in titolo, recante una serie di misure urgenti in materia di trasporti e infrastrutture,  
considerato che:

l'articolo 2 prevede che, a decorrere dal 2022, le risorse previste dall'articolo 2, comma 172, del decreto-legge n. 262 del 2006 confluiscono, per una quota fino al 15 per cento, e comunque entro il limite di 800.000 euro annui, nel fondo risorse decentrate del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per il riconoscimento di incentivi a favore dei dipendenti di livello non dirigenziale in relazione allo svolgimento di specifiche funzioni di vigilanza tecnica sui lavori e sull'esercizio delle dighe e delle opere di derivazione, nonché di istruttoria di progetti e di valutazione della sicurezza;

l'articolo 5, comma 2, estende fino al 31 dicembre 2022 le misure di cassa integrazione in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio della Provincia di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona, in concessione alla società Funivie S.p.a;

l'articolo 11 dispone l'estensione al 30 settembre 2022 del termine, già precedentemente esteso al 15 giugno 2022, entro il quale viene mantenuto l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori, oltre che per utenti e visitatori, delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali;

evidenziato che:

per il buon funzionamento della "macchina" dei trasporti e delle infrastrutture, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro non possono prescindere dal buon funzionamento delle infrastrutture e delle attrezzature di lavoro, dall'interazione del lavoratore con esse, oltre che naturalmente, dall'attività di monitoraggio attivo e passivo del lavoratore stesso;

nei limiti delle competenze della presente Commissione, i predetti criteri per gli argomenti trattati sono stati rispettati;

rilevato che:

in data 22 febbraio 2022 questa Commissione ha approvato la risoluzione in ordine all'affare assegnato n. 149 riguardante la salute, la sicurezza e la formazione del personale del comparto ferroviario (Doc. XXIV, n. 63), i cui contenuti auspica che, per quanto possibile, possano essere estesi anche ai settori ed alle materie relativi al presente provvedimento;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2646**

L'11a Commissione permanente,  
esaminato il disegno di legge in titolo, recante una serie di misure urgenti in materia di trasporti e infrastrutture,  
considerato che:

l'articolo 2 prevede che, a decorrere dal 2022, le risorse previste dall'articolo 2, comma 172, del decreto-legge n. 262 del 2006 confluiscono, per una quota fino al 15 per cento, e comunque entro il

limite di 800.000 euro annui, nel fondo risorse decentrate del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per il riconoscimento di incentivi a favore dei dipendenti di livello non dirigenziale in relazione allo svolgimento di specifiche funzioni di vigilanza tecnica sui lavori e sull'esercizio delle dighe e delle opere di derivazione, nonché di istruttoria di progetti e di valutazione della sicurezza;

l'articolo 5, comma 2, estende fino al 31 dicembre 2022 le misure di cassa integrazione in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio della Provincia di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona, in concessione alla società Funivie S.p.a;

l'articolo 11 dispone l'estensione al 30 settembre 2022 del termine, già precedentemente esteso al 15 giugno 2022, entro il quale viene mantenuto l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori, oltre che per utenti e visitatori, delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali;

evidenziato che:

per il buon funzionamento della "macchina" dei trasporti e delle infrastrutture, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro non possono prescindere dal buon funzionamento delle infrastrutture e delle attrezzature di lavoro, dall'interazione del lavoratore con esse, oltre che naturalmente, dall'attività di monitoraggio attivo e passivo del lavoratore stesso;

nei limiti delle competenze della presente Commissione, i predetti criteri per gli argomenti trattati sono stati rispettati;

rilevato che:

in data 22 febbraio 2022 questa Commissione ha approvato la risoluzione in ordine all'affare assegnato n. 149 riguardante la salute e la sicurezza del personale del comparto ferroviario (Doc. XXIV, n. 63), i cui contenuti auspica che, per quanto possibile, possano essere estesi anche ai settori ed alle materie relativi al presente provvedimento;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

## **1.4.2.2. 14<sup>^</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)**

# 1.4.2.2.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 313 (pom.) del 05/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022

313ª Seduta

Presidenza del Presidente

[STEFANO](#)

*La seduta inizia alle ore 15,30*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2434) Deputato BENAMATI e altri. - Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [CORBETTA](#) (M5S), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che delega il Governo a una riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999 e al decreto-legge n. 347 del 2003.

L'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è stato introdotto dal decreto-legge n. 26 del 1979, accanto alle procedure concorsuali tradizionali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata e concordato), per evitare il fallimento di imprese di rilevante interesse pubblico. Scopo della procedura era quello di evitare le soluzioni liquidatorie che non tenessero conto dei rilevanti interessi, privati e pubblici, alla conservazione e al risanamento dell'impresa, contrariamente alle procedure concorsuali tradizionali la cui funzione essenziale era invece quella di tutelare l'interesse privato dei creditori a soddisfarsi sul patrimonio dell'imprenditore fallito.

Il disegno di legge in esame si compone di due articoli, in cui l'articolo 1 delinea l'oggetto della delega legislativa, ovvero la riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e dispone come termine per l'esercizio della delega dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

L'articolo 2 reca i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega da parte del Governo, che deve essere coerente con i principi generali che regolano la crisi di impresa e l'insolvenza, in quanto compatibili.

I numerosi criteri direttivi contenuti nel disegno di legge di delega dispongono, in primo luogo, una procedura unica di amministrazione straordinaria, con finalità conservative, concernente la regolazione dell'insolvenza di singole imprese, ovvero di gruppi di imprese.

Con riguardo all'impostazione generale, resta ferma la struttura bifasica della procedura, contenuta nel decreto legislativo n. 270 del 1999, secondo la quale il Tribunale dispone l'ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria (fase cd. giudiziale), previa verifica dei presupposti, tra i quali, in particolare, le prospettive di recupero dell'equilibrio economico dell'attività imprenditoriale (fase cd. di osservazione)

Con riferimento ai profili dimensionali dell'impresa o dei gruppi di imprese, nelle imprese singole il numero minimo di dipendenti è stabilito in 250 e in complessivi 800 in caso di contestuale richiesta di



ammissione alla procedura di più imprese del gruppo (comma 1, lettera *b*), n. 3)). Inoltre il requisito dimensionale, e dunque il concetto di "grande impresa", è ancorato non al solo numero degli occupati, ma anche quantificato sulla base della media del volume di affari degli ultimi tre esercizi (comma 1, lettera *b*) n. 2)). Accanto alle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali è stata altresì introdotta l'esigenza di salvaguardia della continuità produttiva e dell'occupazione diretta e indiretta (comma 1, lettera *b*), n. 4)).

Ulteriori profili innovativi attengono all'attribuzione della competenza giurisdizionale sulla procedura di amministrazione straordinaria alle sezioni specializzate in materia d'impresa presso i tribunali sedi di Corti d'appello, all'esito di un'istruttoria incentrata alla massima celerità (comma 1, lettera *c*)).

Punto qualificante della nuova disciplina è altresì quello concernente l'istituzione presso il MISE, e la relativa disciplina, dell'albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza,

Altro criterio di delega attiene alla rivisitazione della procedura del cosiddetto "accesso diretto" di cui alla "Legge Marzano" (decreto-legge n. 347 del 2003). Il Governo dovrà prevedere che imprese con determinate caratteristiche - quelle di maggiore dimensione (imprese con almeno 1.000 dipendenti e con un fatturato pari a un multiplo significativo di quello individuato per tutte le altre), quelle quotate sui mercati regolamentati, e quelle che svolgano servizi pubblici essenziali - possano essere ammesse alla procedura, in via provvisoria, dall'autorità amministrativa (il MISE).

Il Governo dovrà, inoltre, disciplinare le modalità con cui il tribunale, su ricorso del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare (comma 1, lettera *o*): 1) la sospensione ovvero lo scioglimento dei contratti pendenti; 2) il pagamento di crediti pregressi strategici al di fuori delle regole del riparto; 3) l'esonero dalle azioni revocatorie per i pagamenti effettuati dall'imprenditore.

Con l'ultimo criterio direttivo il Governo è delegato a prevedere, per quanto non altrimenti disciplinato e in particolare per quanto attiene alla disciplina dei gruppi di imprese e all'esecuzione del programma, che trovino applicazione i criteri ispiratori della disciplina di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sostituendo il fallimento con la liquidazione giudiziale, e che, entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea, sia tenuta ferma la possibilità per lo Stato di garantire i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 26 del 1979.

Il relatore, non ravvisando nel provvedimento in esame profili ostativi dal punto di vista della compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, illustra un conferente schema di parere non ostativo, pubblicato in allegato al resoconto.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (*UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV*) richiede che sull'atto in esame sia assicurato il tempo necessario per gli approfondimenti del caso. Essendosi oggi provveduto all'incardinamento, reputa necessario il rinvio della votazione.

Il [PRESIDENTE](#) condivide quanto sostenuto dalla senatrice Giannuzzi e, non sussistendo particolari profili di urgenza nella trattazione del provvedimento, rinvia la votazione del parere ad altra seduta. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(2605) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo )

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 giugno.

In assenza della relatrice senatrice Ricciardi, il [PRESIDENTE](#) incarica il senatore Lorefice a presentare lo schema di parere da lei predisposto.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) ricorda, quindi, che l'esame verte sul disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, di ratifica dell'Accordo, concluso dall'Italia e dal Canada tra il dicembre 2020 e il febbraio 2021, in materia di mobilità giovanile, nel quadro del progressivo rafforzamento delle relazioni bilaterali tra i due Paesi.

In particolare, rispetto al previgente Memorandum d'intesa del 2006, l'Accordo prevede, in particolare,

due nuove categorie di programmi di scambio, ovvero *Young Professionals*, per i titolari di un titolo di studio *post* universitario (equivalente alla laurea triennale) che vogliano acquisire un'esperienza lavorativa nel Paese ospitante, e *International Co-op*, rivolto a studenti che, al fine di completare il proprio corso di studi post-secondario, intendano effettuare un tirocinio curricolare su materie correlate al proprio percorso di studio presso un'azienda operante nel Paese ospitante.

Valutato, quindi, che il provvedimento non presenta profili di criticità rispetto alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(2553) Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita**, (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zan e altri; Cecconi e Magi; Michela Rostan e altri; Doriana Sarli e altri; Alessandro Pagano e altri; Gilda Sportiello e altri; Trizzino )

**(912) MANTERO e altri. - Disposizioni in materia di eutanasia**

(Parere alle Commissioni 2ª e 12ª riunite. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il senatore [CASTALDI](#) (M5S), relatore, presenta uno schema di parere non ostativo sui due disegni di legge in titolo, pubblicato in allegato, ricordando che l'AS 2533 è stato già approvato dalla Camera dei deputati e reca disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita, mentre l'AS 912 in materia di eutanasia.

Con riguardo agli aspetti di competenza della Commissione, ritiene importante richiamare, nelle premesse del parere, l'articolo 2, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sul diritto alla vita di ogni persona, che rispecchia l'analoga disposizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

Al riguardo, ricorda che secondo il punto 3 delle spiegazioni della Carta dei diritti fondamentali, le due disposizioni richiamate, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3, della stessa Carta, hanno significato e portata identici. Di conseguenza, viene in rilievo l'intera giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU), la quale ha elaborato alcuni principi rilevanti in materia di eutanasia e di interruzione delle cure di sostegno vitale.

Il relatore ritiene quindi che, dalla giurisprudenza europea, emerga come vada salvaguardata l'importanza della volontà del paziente nel processo decisionale, volontà che deve essere liberamente espressa e con piena comprensione di ciò che comporta la decisione assunta.

I disegni di legge in titolo, secondo il relatore, rispondono al predetto precetto di salvaguardare la volontà del paziente nella decisione da assumere e pertanto non pongono problemi di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea come la discussione del disegno di legge sul fine vita non sia centrale per l'opinione pubblica, analogamente ai temi dello *ius scholae* e della *cannabis*, evocati da alcune forze politiche quali priorità. Ritiene al contrario fondamentale affrontare i gravi problemi economici che affliggono famiglie e imprese e rinviare l'esame dei temi più controversi.

La senatrice [GIAMMANCO](#) (FIBP-UDC) esprime il suo dissenso sull'impostazione evocata dal senatore Simone Bossi, in quanto non ritiene corretto accostare i temi della *cannabis* e dello *ius scholae* al tema posto dal provvedimento in esame.

Sottolinea invece come la Corte costituzionale abbia più volte rilevato il vuoto legislativo del nostro ordinamento sul tema del fine vita, per il quale appare quindi indifferibile che il Parlamento legiferi per dare una cornice normativa adeguata ai delicati risvolti etici da esso posti.

In mancanza di una riappropriazione da parte del Parlamento della pienezza delle sue funzioni legislative in questa materia, ci sarà una inevitabile espansione del ruolo dei giudici, evenienza che il nostro ruolo di parlamentari dovrebbe cercare di evitare.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV) condivide le affermazioni della senatrice Giammanco, evidenziando come il Parlamento italiano sia in forte ritardo nell'adozione di

una adeguata legislazione su un tema delicato come il fine vita, la cui positiva regolamentazione da parte del legislatore ritiene essere un atto di civiltà.

Il [PRESIDENTE](#) osserva come il ruolo della Commissione sia quello di esprimere un parere di conformità con la normativa dell'Unione europea nei termini previsti dal Regolamento. Altra questione è l'accelerazione dell'*iter* legislativo in sede di commissione di merito, punto su cui la Commissione non ha alcun margine di intervento.

Il seguito dell'esame congiunto e quindi rinviato.

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) ( [n. COM\(2021\) 802 definitivo](#) )**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, invita a far pervenire eventuali osservazioni e proposte al più tardi entro la giornata di venerdì, in modo tale da poter presentare un documento da porre in votazione per la prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica ( [n. COM\(2022\) 105 definitivo](#) )**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

La senatrice [GIAMMANCO](#) (*FIBP-UDC*), relatrice, integra la sua precedente relazione illustrativa, con alcune ulteriori considerazioni a sostegno della proposta in esame.

Richiama, in particolare, la dichiarazione n. 19, allegata ai Trattati europei, in cui si conviene che, nell'ambito degli sforzi generali per eliminare le ineguaglianze tra donne e uomini, l'Unione mirerà, nelle sue varie politiche, a lottare contro tutte le forme di violenza domestica. La proposta in esame, quindi, dà concreta attuazione a questa dichiarazione che richiama anche la responsabilità degli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire e punire questi atti criminali e per sostenere e proteggere le vittime.

Va anche ricordata, in materia, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, la cosiddetta Convenzione di Istanbul. La Convenzione interviene specificamente anche nell'ambito della violenza domestica, che non colpisce solo le donne, ma anche altri soggetti, ad esempio bambini e anziani, ai quali altrettanto si applicano le medesime norme di tutela. L'Italia ha ratificato la Convenzione con la legge n. 77 del 2013.

Sono inoltre all'esame del Senato una serie di disegni di legge in materia di violenza domestica, tra cui l'A.S. n. 2530, di iniziativa governativa, e che reca proprio disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica. Il disegno di legge è attualmente in corso di esame, insieme con altri, presso la Commissione giustizia.

In merito all'esame da parte dei Parlamenti nazionali dell'UE, sono stati presentati due pareri motivati (contrari), per violazione del principio di sussidiarietà, da parte delle due Camere del parlamento ceco, concernenti, tra l'altro, la base giuridica e altre questioni formali e procedurali.

Ad avviso della relatrice, la base giuridica della proposta, ossia la competenza europea a legiferare in materia, è correttamente individuata nell'articolo 82, paragrafo 2, del TFUE, che consente all'UE di stabilire norme minime riguardanti i diritti delle vittime di reato, e nell'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE, che consente all'UE di fissare norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni riguardanti lo sfruttamento sessuale di donne e minori e i reati informatici. Entrambi gli articoli prevedono la procedura legislativa ordinaria tra Parlamento europeo e Consiglio.

In relazione a tali articoli del Trattato, è previsto che gli Stati membri possano attivare un freno di emergenza qualora ritengano che un progetto di direttiva basato su di essi incida su aspetti

fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale. L'attivazione di questa possibilità per l'Italia è subordinata all'approvazione di un atto di indirizzo in tal senso da parte di entrambe le Camere (articolo 12, comma 1, legge n. 234 del 2012). Si ritiene tuttavia di non dover procedere con l'attivazione di questa procedura.

In riferimento al principio di sussidiarietà, si rileva che l'ampia diffusione nell'UE della violenza contro le donne e della violenza domestica, e i danni che queste forme di violenza causano agli individui e alle società, rendono particolarmente necessaria un'azione congiunta.

In merito al principio di proporzionalità, si rileva che le misure sono state elaborate sulla base di un'attenta analisi delle lacune normative esistenti, effettuata a livello sia dell'UE che nazionale.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Ministero della Giustizia, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012. La relazione evidenzia come la minor diffusione della violenza contro le donne e della violenza domestica potrebbe avere vantaggi economici quantificabili in circa 53,1 miliardi di euro, cifra che, nel lungo periodo, potrebbe potenzialmente raggiungere circa 82,7 miliardi di euro. Il maggior potenziale in termini di vantaggi economici è legato alla riduzione del costo dei danni fisici ed emotivi per le vittime (riduzione stimata tra i 32,2 e i 64,5 miliardi di euro). Le ricadute sociali interesserebbero vari portatori di interessi, in particolare le vittime, i testimoni, gli autori dei reati, le imprese, le autorità nazionali e la società in genere.

I costi di conformità totali oscillano tra i 5 e i 6,6 miliardi di euro. Tali costi ricadrebbero per la maggior parte sugli Stati membri, con alcune eccezioni relative alle molestie sessuali, che potrebbero comportare costi di conformità per i datori di lavoro. I costi potenziali per i datori di lavoro ammontano a 1,9 miliardi di euro a causa della partecipazione obbligatoria dei dirigenti a corsi di formazione riguardanti le molestie sessuali sul lavoro e le ripercussioni negative della violenza domestica in ambito lavorativo. I costi sarebbero limitati alla partecipazione dei dirigenti a un corso di formazione online di due ore e non sarebbero quindi significativi per le PMI.

Quanto alla tempistica di adozione in sede europea, entro il 2022 dovrebbe essere raggiunto un accordo politico di massima in Consiglio. Nell'ultimo Consiglio giustizia e affari interni del 9 giugno si è dato atto che sulla proposta sono in corso le discussioni a livello tecnico nel gruppo di lavoro COPEN, dove si sono svolti 7 incontri. L'ambizione della Presidenza francese è stata quella di effettuare una prima lettura del testo, al fine di individuare le difficoltà e preparare il terreno per il proseguimento dei lavori sotto le prossime Presidenze. Presso il Parlamento europeo la proposta è in corso di esame in Commissione.

Per quanto riguarda la valutazione complessiva del progetto, la relatrice ritiene di condividere la posizione del Governo secondo cui la proposta è conforme all'interesse nazionale, poiché prevede il miglioramento del quadro giuridico dell'Unione in materia di lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.

Ritiene pertanto che la proposta di direttiva in esame rispetti i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

#### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2434**

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, considerato che il provvedimento reca una delega legislativa che ha ad oggetto la riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni; ricordato che la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nata come strumento temporaneo ed eccezionale, volto a consentire la verifica delle situazioni aziendali più rilevanti e l'individuazione sulla base di criteri socio-economici, delle attività risanabili e di quelle da

liquidare, nel corso degli anni è stata oggetto di varie censure da parte degli organi dell'Unione europea, i quali in diverse occasioni ne hanno rilevato l'incompatibilità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato. Le censure sono state poi superate con il decreto legislativo n. 270 del 1999, finalizzato a consentire una drastica riduzione della durata della procedura, ad orientare la procedura stessa alla celere individuazione di un nuovo assetto imprenditoriale ed a potenziare gli strumenti di tutela dei creditori;  
rilevato che tra i principi e criteri direttivi della delega è contemplato quello per cui per i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria viene tenuta ferma la possibilità per lo Stato di garantirli, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente ed entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea;  
valutato che il disegno di legge non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2605**

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo, concluso dall'Italia e dal Canada tra il dicembre 2020 e il febbraio 2021, in materia di mobilità giovanile;  
considerato che l'Accordo si colloca nel quadro del progressivo rafforzamento delle relazioni bilaterali tra l'Italia e il Canada, puntando a migliorare le possibilità di scambio tra i cittadini dei due Paesi e creando opportunità di formazione professionale per i giovani che si affaccino al mondo del lavoro;  
considerato che, rispetto al previgente Memorandum d'intesa del 2006, l'Accordo prevede, in particolare, due nuove categorie di programmi di scambio, ovvero *Young Professionals*, per i titolari di un titolo di studio *post* universitario (equivalente alla laurea triennale) che vogliano acquisire un'esperienza lavorativa nel Paese ospitante, e *International Co-op*, rivolto a studenti che, al fine di completare il proprio corso di studi post-secondario, intendano effettuare un tirocinio curricolare su materie correlate al proprio percorso di studio presso un'azienda operante nel Paese ospitante;  
valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità rispetto alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE  
SUI DISEGNI DI LEGGE CONGIUNTI N. 2553 E 912**

La 14ª Commissione permanente, esaminati il disegno di legge A.S. 2553, approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura il 10 marzo 2022, che reca disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita, e il disegno di legge A.S. 912, che prevede per ogni soggetto maggiorenne, capace di intendere e volere, il diritto, a determinate condizioni, di ricevere il trattamento di eutanasia;  
considerato che in Commissione di merito sono in corso di esame altri disegni di legge connessi ai due predetti: A.S. 900 (Cerno e altri), A.S. 966 (Marcucci e altri), A.S. 1464 (Binetti e altri), A.S. 1494 (Cirinnà e altri), A.S. 2237 (Montevecchi e altri);  
rilevato che l'articolo 1 dell'A.S. 2553 richiama il rispetto dei principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;  
ricordato che l'articolo 2, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che dispone che «*Ogni persona ha diritto alla vita*», si basa sull'articolo 2, paragrafo 1, della CEDU, secondo cui «*Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge*»;  
ricordato altresì che secondo il punto 3 delle spiegazioni della Carta dei diritti fondamentali, le disposizioni dell'articolo 2 della Carta corrispondono a quelle degli articoli summenzionati della CEDU e del protocollo addizionale e, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta, hanno significato e portata identici;  
valutato quindi che, da questo punto di vista, viene in rilievo la giurisprudenza della CEDU, la quale

ha elaborato alcuni principi rilevanti in materia di eutanasia e di interruzione delle cure di sostegno vitale, tra cui quanto segue:

- in materia di eutanasia, la Corte EDU ha affermato che non può essere dedotto dall'articolo 2 della Convenzione alcun diritto di morire, sia per mano di un terzo che con l'assistenza di un'autorità pubblica, e in tutta la sua giurisprudenza, la Corte ha costantemente ribadito l'obbligo dello Stato di proteggere la vita (*Pretty c. Regno Unito*, par. 39);
- in una recente causa relativa al rifiuto delle autorità di rendere disponibile un farmaco che aiutasse un malato di mente a togliersi la vita, la Corte, ribadendo che la Convenzione deve essere interpretata nel suo complesso, ha ritenuto opportuno, nell'esame del ricorso ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, rinviare all'articolo 2 della stessa Convenzione, ritenendo che quest'ultima disposizione obblighi le autorità nazionali a impedire a una persona di togliersi la vita qualora la decisione non sia stata presa liberamente e con piena comprensione di ciò che comporta (*Haas c. Svizzera*, par. 54);
- nella causa *Lambert e altri c. Francia [GC]*, relativa alla decisione delle autorità di interrompere la nutrizione e l'idratazione che consentivano a un paziente in condizioni di totale dipendenza di essere mantenuto in vita artificialmente, la Corte EDU ha affermato che non esiste tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa un orientamento unanime favorevole all'autorizzazione dell'interruzione dei trattamenti di sostegno artificiale della vita, benché ciò sembri permesso dalla maggioranza degli Stati. Benché le disposizioni che disciplinano l'interruzione delle cure variano da un Paese all'altro, c'è tuttavia unanimità in ordine alla fondamentale importanza della volontà del paziente nel processo decisionale, a prescindere dalle modalità con le quali sia espressa. Si è così ritenuto che in questo ambito concernente il fine vita, così come in quello concernente l'inizio della vita, debba essere concesso agli Stati un margine di discrezionalità non soltanto in ordine alla scelta di consentire o meno l'interruzione delle cure di sostegno artificiale della vita e alle particolareggiate disposizioni che disciplinano tale interruzione, ma anche in ordine ai mezzi scelti per conseguire un equilibrio tra la protezione del diritto alla vita dei pazienti e la protezione del loro diritto al rispetto della vita privata e dell'autonomia personale. Per la Corte tuttavia tale margine di discrezionalità non è illimitato e essa si riserva la facoltà di verificare se lo Stato abbia osservato o meno i suoi obblighi ai sensi dell'articolo 2 (par. 147-148).

Nel trattare la questione della somministrazione o dell'interruzione di terapie mediche, la Corte tiene conto dei seguenti elementi: l'esistenza nel diritto e nella prassi interni di un quadro normativo compatibile con i requisiti dell'articolo 2; se si sia tenuto conto della volontà espressa precedentemente dal ricorrente e dalle persone che gli sono vicine, nonché dei pareri di altri membri del personale sanitario e della possibilità di adire un tribunale in caso di dubbi sulla migliore decisione da adottare nell'interesse del paziente (*Gard e altri c. Regno Unito (dec.)*, par. 83);

valutato quindi che, dalla giurisprudenza europea sopra richiamata, emerge come vada salvaguardata l'importanza della volontà del paziente nel processo decisionale, volontà che deve essere liberamente espressa e con piena comprensione di ciò che comporta la decisione assunta;

valutato che i provvedimenti in titolo non pongono problemi di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, posto che rispondono al precetto di salvaguardare la volontà del paziente nella decisione da assumere,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.



## 1.4.2.2.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 315 (pom.) del 12/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MARTEDÌ 12 LUGLIO 2022

315ª Seduta

Presidenza del Presidente

[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

**(2368) Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Longo ed altri; Carè ed altri; Fucsia Fitzgerald Nissoli e altri; Ungaro; Angela Schirò e altri; Elisa Siragusa e altri; Formentini e altri

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 giugno.

La senatrice [RICCIARDI](#) (M5S), relatrice, presenta uno schema di parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, di istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale per gli italiani nel mondo.

Ricorda che la proposta si fonda sulla considerazione del rilievo sempre più marcato fornito dai cittadini italiani residenti all'estero, il cui numero è destinato a crescere per effetto dei fenomeni della nuova emigrazione, sia dal punto di vista economico, stante anche la diretta correlazione tra la loro presenza e l'aumento dell'*export* di prodotti italiani, sia dal punto di vista della diffusione della lingua e della cultura italiane oltre i confini nazionali.

Ricorda, inoltre, che la Commissione parlamentare bicamerale per gli italiani nel mondo, avrebbe compiti di indirizzo e controllo sulle politiche e sugli interventi riguardanti i cittadini italiani residenti all'estero, di promozione delle politiche di sostegno agli italiani all'estero, di studio e approfondimento delle questioni riguardanti gli italiani all'estero ed infine di ricognizione e proposta nelle materie attinenti ai fenomeni di mobilità degli emigranti italiani, con particolare riferimento ai giovani diplomati e laureati che lasciano il territorio nazionale per ragioni di lavoro, di studio e di ricerca. Ritiene, quindi, che il provvedimento non presenti profili di criticità rispetto alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV), nel preannunciare il suo voto a favore, auspica che la Commissione svolga il suo ruolo in maniera effettivamente attiva e propositiva per la tutela dei connazionali all'estero, dando quindi significato politico alla sua istituzione.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(2434) Deputato BENAMATI e altri. - Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 luglio.

Il senatore [CORBETTA](#) (M5S), relatore, presenta uno schema di parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca una delega legislativa avente ad oggetto la riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni.

Ricorda che la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nata come strumento temporaneo ed eccezionale, volto a consentire la verifica delle situazioni aziendali più rilevanti e l'individuazione sulla base di criteri socio-economici, delle attività risanabili e di quelle da liquidare, nel corso degli anni è stata oggetto di varie censure da parte degli organi dell'Unione europea, i quali in diverse occasioni ne hanno rilevato l'incompatibilità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato. Le censure sono state poi superate con il decreto legislativo n. 270 del 1999, finalizzato a consentire una drastica riduzione della durata della procedura, ad orientare la procedura stessa alla celere individuazione di un nuovo assetto imprenditoriale ed a potenziare gli strumenti di tutela dei creditori.

Il Relatore rileva, quindi, che tra i principi e criteri direttivi della delega è contemplato quello per cui, per i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria, viene tenuta ferma la possibilità per lo Stato di garantirli, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente ed entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea.

Ritiene, pertanto, che il disegno di legge non presenti profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

***(2668) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [STEFANO](#) (PD), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 50 del 2022, in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. Esso si compone di 92 articoli, di cui 33 aggiunti durante l'esame presso la Camera dei deputati, suddivisi in due titoli, di cui il primo composto di tre capi e il secondo di cinque capi.

Nel titolo I, il capo I, in materia di energia, interviene sul contenimento dei prezzi per i consumatori finali, nonché per incentivare la produzione di energia e assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti, tra cui norme per i rigassificatori e per la semplificazione delle autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee. Nel decreto in esame sono, inoltre, trasferiti i contenuti del decreto-legge n. 80 del 2022, volto a ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, per il terzo trimestre 2022. Si prevedono anche disposizioni di proroga del Superbonus e di modifica alla disciplina sulla cessione del credito. Le agevolazioni alle imprese per l'acquisto di elettricità e gas sono subordinate al rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato. Il capo II dispone misure a sostegno della liquidità delle imprese, in conformità alla normativa europea sugli aiuti di Stato. In particolare, previa approvazione della Commissione europea, si autorizza SACE a concedere, fino al 31 dicembre 2022, garanzie per i finanziamenti in favore delle imprese, al fine di sopperire alle loro esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dall'aggressione russa contro l'Ucraina, dalle sanzioni imposte dall'UE e dalla comunità internazionale alla Russia e alla Bielorussia, e dalle eventuali misure ritorsive. Vi rientra, per esempio, il sostegno alle importazioni di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto della crisi.

Il capo III stabilisce misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l'attrazione degli



investimenti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Figurano misure come il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali immateriali per le imprese, o crediti d'imposta per i costi di funzionamento delle sale cinematografiche, o il rifinanziamento del Fondo IPCEI (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo) e l'istituzione del Fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri. Sono previste, inoltre, misure nel settore degli appalti pubblici, per far fronte agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché ad assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC.

Riguardo alla disciplina europea sugli aiuti di Stato, si ricorda che il 24 marzo 2022 è stato pubblicato il nuovo "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (GUUE 2022/C 131 I/01). Esso è valido fino al 31 dicembre 2022 e prevede che gli aiuti alle imprese colpite dalla crisi non possono superare i 400 mila euro per impresa. Il nuovo Quadro temporaneo è cumulabile con quello relativo alla pandemia da Covid, scaduto il 30 giugno, ed è volto a consentire di fornire aiuti e liquidità a tutte le imprese colpite direttamente o indirettamente dalla crisi ucraina, in particolare quelle ad alta intensità energetica, affinché possano compensare parzialmente l'aumento dei costi dell'energia dovuto allo *shock* dei prezzi verificatosi dopo l'invasione russa.

Tale nuovo Quadro temporaneo è evocato dall'articolo 16, relativo all'estensione della garanzia dello Stato ai finanziamenti individuali fino al 31 dicembre 2022. Tuttavia, il punto 3) di tale articolo aggiunge come vincolo anche "i pertinenti regolamenti *de minimis*", circostanza che potrebbe ingenerare dubbi interpretativi sull'effettivo regime applicabile.

Non sembra, invece, problematico il riferimento al regime *de minimis*, richiamato dall'articolo 2, relativamente agli aumenti dei crediti di imposta dal 20 al 25 per cento e dal 12 al 15 per cento, ove evidentemente si vuole andare oltre i limiti della scadenza del 30 giugno del Quadro temporaneo relativo alla pandemia da Covid e oltre i limiti di applicabilità del Quadro temporaneo relativo alla crisi ucraina, né sembra problematico il riferimento contenuto nell'articolo 25-*bis*, relativo al buono di 10.000 euro a impresa che partecipa a fiere internazionali, poiché tale cifra è notevolmente inferiore alla soglia *de minimis*.

Nel titolo II del decreto-legge, relativo a misure in materia di politiche sociali, accoglienza e finanziarie, il capo I detta misure in materia di lavoro, pensioni e servizi ai cittadini e sport, tra cui un'indennità *una tantum* per lavoratori dipendenti (200 euro per luglio) e per i lavoratori autonomi, nonché la ricontrattualizzazione dei cosiddetti navigator per giugno e luglio, prorogabile per un periodo massimo di tre mesi, e la previsione dell'installazione, presso i piccoli comuni, di uno sportello unico digitale per l'accesso dei cittadini ai servizi della PA.

Il capo II dispone misure finanziarie in favore degli enti territoriali, tra cui l'istituzione di un Fondo volto a rafforzare gli interventi del PNRR da parte dei comuni più grandi e lo stanziamento 200 milioni di euro, a valere sul FSC, a favore del progetto Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati, previsto dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, oltre ad altre norme di sostegno ai bilanci degli enti locali.

Il capo III reca disposizioni in relazione alla crisi ucraina, tra cui il rafforzamento delle misure di assistenza e accoglienza in favore delle persone provenienti dall'Ucraina, adottate in attuazione del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022, nonché l'immatricolazione nei registri italiani dei natanti congelati in ragione della crisi bellica ucraina.

Il capo IV detta disposizioni in materia di spesa pubblica e altre misure urgenti, tra cui disposizioni in materia di digitalizzazione della PA, nonché la possibilità per la Ragioneria generale di avvalersi della società Eutalia s.r.l. per il rafforzamento delle capacità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo, in relazione alla realizzazione del PNRR. Con l'articolo 50, inoltre, si provvede al recepimento degli articoli 1 e 3 della direttiva (UE) 2019/2177, in materia di strumenti finanziari e antiriciclaggio, al fine di porre fine alla procedura d'infrazione n. 2021/0274 per mancato recepimento, evitando così il ricorso alla Corte di giustizia.

Infine, il capo V stabilisce le disposizioni transitorie, quelle finali e di copertura finanziaria.

Il Presidente relatore presenta, quindi, uno schema di parere non ostativo, ritenendo che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (*UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV*) stigmatizza la presenza nel testo della norma che consentirebbe l'attivazione di un impianto di incenerimento dei rifiuti a Roma.

Ricorda, al riguardo, che il piano della Regione Lazio approvato nel 2020 non prevede questo tipo di impianti e quindi la scelta compiuta con l'odierno provvedimento denota arretratezza rispetto all'impostazione *green* sinora largamente accettata e condivisa.

Ci sono altresì arretramenti nella disciplina del cosiddetto Superbonus, relativamente alla cui difesa, per la sua vocazione orientata alla crescita e allo sviluppo, avrebbe preferito un approccio più assertivo da parte del Movimento 5 Stelle.

Evidenzia infine come l'aumento dell'inflazione e il caro energia produrranno una inevitabile significativa incisione nel potere di acquisto dei cittadini, senza che siano stati predisposti adeguati strumenti di tutela dei redditi.

Preannuncia, quindi, il suo voto contrario sul provvedimento in esame.

La senatrice [BOTTO](#) (*Misto*) si sofferma sull'articolo 37-*bis* del provvedimento in esame, sulle misure per gli alloggi in locazione nella città di Venezia e sui limiti massimi e sui presupposti per la destinazione degli immobili residenziali ad attività di locazione breve.

Evidenzia la sua insoddisfazione rispetto a tale norma, che auspica quindi non venga estesa ad altri comuni, come pure sollecitato da alcuni, in quanto non verrebbero in tal modo tutelati i piccoli proprietari. La norma inoltre non aiuterebbe a risolvere il problema degli affitti nelle grandi città, come anche quello degli affitti degli immobili destinati al commercio.

Nel rimarcare, infine, come le risposte fornite dal decreto in esame per contrastare la crisi dell'energia siano deboli e insufficienti, preannuncia il suo voto di astensione.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

#### *ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

#### **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sullo spazio europeo dei dati sanitari ( n. COM(2022) 197 definitivo )**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore [DE SIANO](#) (*FIBP-UDC*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, relativa allo spazio europeo dei dati sanitari, ricordando che essa è accompagnata dalla comunicazione dal titolo "Uno spazio europeo dei dati sanitari: sfruttare il potenziale dei dati sanitari per le persone, i pazienti e l'innovazione" (COM(2022) 196). Lo spazio europeo dei dati sanitari - parte integrante della transizione digitale e della strategia europea in materia di dati - sarà il primo spazio comune di dati dell'Unione europea.

Definito dalla Commissione come un ecosistema specifico per l'ambito sanitario con regole, norme e pratiche comuni, infrastrutture e un quadro di governance, le sue finalità sono le seguenti: garantire l'accesso delle persone ai propri dati sanitari elettronici e un maggiore controllo di tali dati, sia a livello nazionale che transfrontaliero, e assicurare un autentico mercato unico per i sistemi di cartelle cliniche elettroniche, i dispositivi medici pertinenti e i sistemi di intelligenza artificiale (IA) ad alto rischio ("uso primario dei dati"); permettere all'Unione europea di sfruttare appieno il potenziale offerto dallo scambio, dall'utilizzo e dal riutilizzo sicuri dei dati sanitari, fornendo un sistema coerente, affidabile ed efficiente per la ricerca, l'innovazione, l'elaborazione di politiche e attività normative in ambito sanitario ("uso secondario dei dati").

Lo spazio europeo dei dati sanitari viene ritenuto dalla Commissione una componente fondamentale di una forte Unione europea della salute. La pandemia di Covid-19 ha messo in luce ancora di più l'importanza dei dati sanitari elettronici per lo sviluppo di una strategia in risposta alle emergenze sanitarie. Ha altresì evidenziato l'assoluta necessità di garantire un accesso tempestivo ai dati sanitari

elettronici personali non solo per la preparazione e la risposta alle minacce sanitarie e per finalità di cura, ma anche per la ricerca, l'innovazione, la sicurezza dei pazienti, finalità normative, la definizione delle politiche, finalità statistiche o relative alla medicina personalizzata.

Per quanto attiene agli ambiti di competenza primaria della Commissione, si osserva che le basi giuridiche della proposta sono gli articoli 16 e 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'articolo 114 TFUE è volto a migliorare il funzionamento del mercato interno, con il riferimento a misure per il ravvicinamento delle norme nazionali. La seconda base giuridica della proposta è costituita dall'articolo 16 TFUE, il quale stabilisce che "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano". Poiché l'uso di dati sanitari elettronici comporta il trattamento di dati personali sensibili, alcuni elementi della proposta di regolamento ricadono nell'ambito di applicazione della legislazione UE in materia di protezione dei dati.

La proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto, nell'ambito della valutazione degli aspetti digitali della direttiva 2011/24/UE, sull'assistenza sanitaria transfrontaliera, si sono riesaminati l'attuale situazione, le differenze e gli ostacoli all'accesso ai dati sanitari elettronici e al loro utilizzo e si è rilevato come l'azione dei soli Stati membri non sia sufficiente e possa invece ostacolare il rapido sviluppo e la diffusione di prodotti e servizi di sanità digitale, inclusi quelli basati sull'intelligenza artificiale. Inoltre, dallo studio sull'attuazione del regolamento generale sulla protezione dei dati nel settore sanitario emerge, secondo la Commissione europea, che: il suddetto regolamento fornisce ampi diritti relativi all'accesso delle persone fisiche ai loro dati, compresi i dati sanitari, e alla trasmissione degli stessi; l'attuazione pratica di tali diritti è tuttavia ostacolata dalla limitata interoperabilità nel settore dell'assistenza sanitaria, che finora è stata affrontata principalmente attraverso strumenti giuridici non vincolanti. La Commissione europea conclude quindi che attualmente lo scambio transfrontaliero di dati sanitari elettronici è ancora molto limitato, situazione in parte spiegata dalla significativa eterogeneità delle norme applicate ai dati sanitari elettronici nei differenti Stati membri, e che pertanto è necessaria un'azione a livello di UE, nel contenuto e nella forma indicati, per promuovere il flusso transfrontaliero dei dati sanitari elettronici e favorire un autentico mercato interno dei dati sanitari elettronici e dei prodotti e servizi di sanità digitale. La valutazione d'impatto individua inoltre il valore aggiunto dell'intervento in una riduzione dei costi del flusso di dati sanitari in tutta l'UE, nonché in un'efficienza e in un coordinamento maggiori nell'uso primario e secondario dei dati sanitari elettronici.

La proposta appare, altresì, conforme al principio di proporzionalità, limitandosi a stabilire le misure necessarie per conseguire gli obiettivi prefissati.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa complessivamente positiva. Riguardo ai profili finanziari, la relazione osserva che la nuova disciplina in esame imporrà un adeguamento dei sistemi informativi nazionali agli standard prescelti dalla stessa, in particolare di quelli relativi alla conservazione e trasmissione dei dati. La competenza per tale adeguamento è a carico dello Stato e non degli enti territoriali, dal momento che l'intervento concerne la comunicazione transfrontaliera e non la raccolta dei dati. I costi di tale adeguamento saranno sostenuti in parte mediante risorse finanziarie dell'Unione e in parte mediante interventi finanziari a carico dello Stato. Questi ultimi possono rientrare anche nell'ambito degli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Infine, la proposta è all'esame di 12 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno finora espresso criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

***(2646) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili***

(Parere alla 8ª Commissione su testo e su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame sul testo.

Esame sugli emendamenti. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni,

in parte non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 luglio.

Il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, presenta uno schema di parere sul testo del disegno di legge in titolo e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Ricorda anzitutto che la proposta si fonda sulla necessità ed urgenza di adottare disposizioni finalizzate al rilancio del settore dei trasporti aerei, terrestri e marittimi, con la primaria finalità di ridurre l'inquinamento e di promuovere una mobilità sostenibile, anche nell'ottica di perseguire la decarbonizzazione dei trasporti e di migliorare la sicurezza della circolazione. È anche richiamata la necessità di introdurre disposizioni finalizzate alla realizzazione di investimenti relativi a grandi eventi, alla realizzazione e messa in sicurezza delle dighe, nonché la necessità di prevedere ulteriori disposizioni sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Ritiene quindi che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo sul testo del disegno di legge.

Per quanto riguarda gli emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo con osservazioni su alcuni emendamenti, segnalando alcuni aspetti di coerenza con la normativa europea e in particolare con la normativa sugli aiuti di Stato, nonché con la necessità del rispetto dei termini temporali previsti per l'attuazione del PNRR. Sui restanti emendamenti propone di esprimere parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

*SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2631*

Il [PRESIDENTE](#), su richiesta del relatore Marcucci, ricorda che in sede di Commissione di merito si è deciso di svolgere un ciclo di audizioni e invita i senatori a far pervenire le eventuali richieste.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2368**

La 14a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, di istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale per gli italiani nel mondo;

considerato che la proposta si fonda sulla considerazione del rilievo sempre più marcato fornito dai cittadini italiani residenti all'estero, il cui numero è destinato a crescere per effetto dei fenomeni della nuova emigrazione, sia dal punto di vista economico, stante anche la diretta correlazione tra la loro presenza e l'aumento dell'export di prodotti italiani, sia dal punto di vista della diffusione della lingua e della cultura italiane oltre i confini nazionali;

rilevato che il disegno di legge prevede l'istituzione della Commissione parlamentare bicamerale per gli italiani nel mondo, con compiti di indirizzo e controllo sulle politiche e sugli interventi riguardanti i cittadini italiani residenti all'estero, di promozione delle politiche di sostegno agli italiani all'estero, di studio e approfondimento delle questioni riguardanti gli italiani all'estero ed infine di ricognizione e proposta nelle materie attinenti ai fenomeni di mobilità degli emigranti italiani, con particolare riferimento ai giovani diplomati e laureati che lasciano il territorio nazionale per ragioni di lavoro, di studio e di ricerca;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità rispetto alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2434**

La 14a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, considerato che il provvedimento reca una delega legislativa che ha ad oggetto la riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni; ricordato che la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nata come strumento temporaneo ed eccezionale, volto a consentire la verifica delle situazioni aziendali più rilevanti e l'individuazione sulla base di criteri socio-economici, delle attività risanabili e di quelle da liquidare, nel corso degli anni è stata oggetto di varie censure da parte degli organi dell'Unione europea, i quali in diverse occasioni ne hanno rilevato l'incompatibilità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato. Le censure sono state poi superate con il decreto legislativo n. 270 del 1999, finalizzato a consentire una drastica riduzione della durata della procedura, ad orientare la procedura stessa alla celere individuazione di un nuovo assetto imprenditoriale ed a potenziare gli strumenti di tutela dei creditori; rilevato che tra i principi e criteri direttivi della delega è contemplato quello per cui, per i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria, viene tenuta ferma la possibilità per lo Stato di garantirli, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente ed entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea; valutato che il disegno di legge non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2668**

La 14a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, con il quale si dispone la conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina; considerato che il titolo I contiene: misure in materia di energia, intervenendo sul contenimento dei prezzi per i consumatori finali, nonché per incentivare la produzione di energia e assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti; misure a sostegno della liquidità delle imprese; e misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti; rilevato che le misure di agevolazione alle imprese sono subordinate al rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, tra cui il nuovo Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (GUUE 2022/C 131 I/01); segnalato, al riguardo, che l'articolo 16 del decreto-legge, relativo all'estensione della garanzia dello Stato ai finanziamenti individuali fino al 31 dicembre 2022, prevede il rispetto del nuovo Quadro temporaneo relativo alla crisi ucraina, aggiungendo, tuttavia, al punto 3) di tale articolo, anche il vincolo dei "pertinenti regolamenti *de minimis*", circostanza che non esclude, fino al 31 dicembre 2022, l'applicazione della più favorevole disciplina del Quadro temporaneo; considerato che il titolo II del decreto-legge contiene: misure in materia di lavoro, pensioni e servizi ai cittadini e sport; misure finanziarie in favore degli enti territoriali, tra cui l'istituzione di un Fondo volto a rafforzare gli interventi del PNRR; disposizioni in relazione alla crisi ucraina; e disposizioni in materia di spesa pubblica e altre misure urgenti, tra cui norme di recepimento degli articoli 1 e 3 della direttiva (UE) 2019/2177, in materia di strumenti finanziari e antiriciclaggio, al fine di porre fine alla procedura d'infrazione n. 2021/0274 per mancato recepimento, evitando così il ricorso alla Corte di giustizia; valutato che le disposizioni del decreto-legge non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2646 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La 14a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti;

ricordato che la proposta si fonda sulla necessità ed urgenza di adottare disposizioni finalizzate al rilancio del settore dei trasporti aerei, terrestri e marittimi, con la primaria finalità di ridurre

l'inquinamento e di promuovere una mobilità sostenibile, anche nell'ottica di perseguire la decarbonizzazione dei trasporti e di migliorare la sicurezza della circolazione. È anche richiamata la necessità di introdurre disposizioni finalizzate alla realizzazione di investimenti relativi a grandi eventi, alla realizzazione e messa in sicurezza delle dighe, nonché la necessità di prevedere ulteriori disposizioni sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

valutato che il provvedimento in titolo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge, parere non ostativo, con osservazioni, sui seguenti emendamenti:

- 3.0.5, sull'istituzione di una Zona Economica Speciale dello Stretto, subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
  - 4.3, sull'apposizione di timbri sui documenti di viaggio dei lavoratori marittimi, in coerenza con l'articolo 11 del regolamento (UE) 2016/399, sul codice frontiere Schengen;
  - 4.0.1, sulla continuità territoriale marittima passeggeri e merci da e per la Sardegna, in conformità con il regolamento (CEE) n. 3577/92, relativo al cabotaggio marittimo;
  - 6.8, 6.9, 6.10, che istituiscono un contributo per fronteggiare le ripercussioni economiche negative per il settore del trasporto aereo di passeggeri, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
  - 7.63, 7.64, 7.65, 7.66, 7.67, in materia di conseguimento di patenti di guida nel rispetto dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/126/CE;
  - 7.114, in materia di deroghe alle regole in materia di trasporti su strada in conformità all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 561/2006;
  - 7.122, in materia di uso di impianti di manipolazione che riducono l'efficacia di sistemi di controllo delle emissioni, vietato dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007;
  - 7.0.2, che assegna un contributo di 20.000 euro per favorire l'installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, nei limiti previsti dalla legislazione in tema di aiuti *de minimis*;
  - 7.0.16, che prevede un credito di imposta per l'acquisto di pneumatici ricostruiti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
  - 8.31, 8.32, 8.33 e 8.34, relativo a agevolazioni riservate alle imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale, subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
  - 8.0.11, 8.0.12, 8.0.13, 8.0.14, 8.0.15, 8.0.16, che prevede un credito di imposta per l'acquisto di gasolio commerciale per imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
  - x1.1 del Governo, che, al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dal PNRR, prevede l'accelerazione dei giudizi amministrativi, anche obbligando il giudice a motivare sulla compatibilità della eventuale misura cautelare concessa con i termini previsti dal Piano;
- e parere non ostativo sui restanti emendamenti.

